



- ◆ Trabajo realizado por el equipo de la Biblioteca Digital de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU

PRIMA PARTE.

Dell'autorità, dignità, & vfficio dell'
Inquisitore, e delle persone, con-
tro alle quali procede il
Santo Officio.

*Qual sia l'autorità, dignità; & officio
dell' Inquisitore.*



Sendo l' Inquisitore immediatamente delegato dalla Santa Sede Apostolica a conoscere, e terminare le cause concernenti la Fede, e la Religione, e tenendo egli il luogo del Sommo Pontefice, e rappresentando la persona di Sua beatitudine, e grande è l'autorità di lui, fourana la dignità, eminentemente l'officio. Il che si può anche conuenientemente argomentare, e dall'eccellenza, e dalla maestà, e dalla copia di quei gran personaggi, che dal principio del Mondo insino à i nostri tempi hanno un tanto carico essercitato. Percioche Inquisitore marauiglioſo fù Iddio benedetto, che negli antichi tempi castigò Adamo, & Eua, il Popolo d' Israelle tante, e tante volte, Core, Datan, & Abiron, Ofni, & Finnes, Salomone istesso, e tant'altri per la loro

infedeltà, heresia, & idolatrie. Inquisitore fù Giacob il Patriarca, che à i suoi famigliari comandò, che leuafero dalle loro case tutti gl'Idoli. Inquisitore fù Abimelech, il quale distrusse la Città di Sichem, & abrucciouui Baal con ben mille huomini. Inquisitore fù il Rè Saul, che tolse via dal paese gl'Incantatori, i Maghi, e gl'Indouini. Inquisitore fù il Rè Dauid, che volle fossero arsi i falsi Iddij de' Filistei. Inquisitore fù Asa, che fracassò tutte le statue degl'Idolatri. Inquisitore fù Zamri, che vccise tutta la famiglia, e parentado dell'infedele Baasa. Inquisitore fù Elia, che fece tagliat à pezzi ottocento cinquanta Profeti del Diauolo. Inquisitore fù Giosafat, che disfece gl'Idoli, & isp'antò i boschi à i Demonij dedicati. Inquisitore fù Iehu, che punì l'apostata, e miscredente Ioacham. Inquisitore fù Iosia, che purgò il Tempio dall'immondezze de' bugiardi Numi. Inquisitore fù Nabucodonosor Rè di Babylonia, che hauendo priuato di vita, e di Regno l'heretico Heliachim, debellato l'infedele Egitto, e dato à i perfidi Israeliti il meritato castigo, promulgò quel grand'Editto à gloria del vero, e viuo Dio del Cielo. Inquisitore fù Ciro Rè di Persia, che à i Giudei miseramente banditi con publico decreto concedette il ritorno alla loro patria, e Tempio. Inquisitore fù Esdra, che ridusse gli Hebrei al culto della dinanzi da loro violata legge. Inquisitore fù Mattatia, che co' suoi figli tante cose fece per la stessa Legge. Inquisitore fù Giuda Macabeo, che con tanto valore ammazzò gli empi, e profani nemici del suo Dio. Inquisitore fù Gionata, che diede il fuoco al tempio del falso Dio Dragone. Inquisitore

fù

fù Hircano, che atterò similmente il sacrilego tempio del monte Garizin. Che vò io annouerando? Inquisitore primo, e supremo della Legge Euangelica fù CHRISTO Redentore, che in tutta la vita sua ad altro non attese giamai, che ad introdurre il culto della vera Fede, e Religione. Inquisitore fù Gio: Battista, che all'impurissimo Rè Herode virilmente l'incestuoso matrimonio con la Cognata, rimproverando, riportonne per suo trionfo una gloriosa morte. Inquisitore fù Giovanni Euangelista, che à difesa della Divinità del suo amante, & amato Christo scrisse il gran Vangelo. Inquisitore fù Pietro Apostolo, che in virtù dello Spirito Santo diede la morte ad Anania, & alla moglie. Inquisitore fù Domenico il gran Padre de' Predicatori, che con l'armi della parola di Dio, e con la forza de'miracoli combattè contra gli Albigesi, e con l'autorità concessa dalla Santa Sede procedè contra molti altri Heretici del suo tempo. Inquisitore fù Pietro il glorioso martire, e degno figlio d'un tanto Padre, che primieramente col fulmine della predicazione, e con la spada del giudicio, e poscia col sangue, e con la vita pugnò contro i Manichei, gli confuse, gli atterrò, gli spense affatto. Inquisitore fù Pio V. il sommo, e sourano Pastore, e Monarca della Chiesa, che frà le gran cure del suo Pontificato, oltre à quello, che in prima haueua fatto, volle, che da principale fosse l'estirpazione de'scelerati Heretici. Inquisitori furono tanti, e tant'altri, così Domenicani, come Francescani, che doppo mille hecchie imprese contra gli Heretici, già nel numero de'Martiri, e Confessori accolti godono la sù nel

Cielo l'eterna Beatitudine, e risplendono quà giù in terra per gloriosissimi miracoli. Passi oltre a ciò l'autorità, e Maestà dell'Inquisitore Apostolico molto riguardeuole, e per imitazione, procedendo egli contra gli Heretici, anco per quelli all'ordine giudiciale s'aspetta, à sembianza di Dio castigante colà nel Paradiso Terrestre i primi nostri Progenitori, e per l'ampiezza de i priuilegi da i Sommi Pontefici in vari tempi à loro concessi, e per la potestà del Tribunale, che maneggia nella Chiesa di Dio, la quale appunto è tanto grande, ch'egli con disfusa foggia procede contra ogni sorte di persone, ò vili, e plebee, ò grandi, e potenti, ch'elle siano. E non solo contra i Secolari, mà anche contra gli Ecclesiastici, e non pure contra i vivi, mà etiā contra i morti vibra la spada del suo gran potere, non a fine alcun mondano, mà per conseruazione della Dottrina di Christo, per mantenimēto della Fede Cattolica, e per accrescimento della gloria di Dio. E co-tal potestà, come grandissimo terrore apporta à gli huominī cattivi per l'infamia, e vituperio, confisca-zione de' beni temporali, priuazione d'onori, e dignità, pene temporali anco della vita, e molti altri mali, che à i colpeuoli d'heretica prauità piombano sul capo, così à i buoni rende consolazione inestima-bile per l'estirpazione di così abomineuole, e detestando vizio. I mezi poi, de' quali si serue l'Inquisitore per giungere à così degno, e sacrosanto fine, sono hormai troppo più noti, e manifesti à tutti, di quello, che faccia hora mestiero lo spiegarli. Chi non sà, l'officio dell'Inquisitore esser di comandare, prohibire, citare, esaminare, carcerare, scommuni-care,

care, tormentare, decretare, sentenziare, assoluere, e condannare? E perché diuino, e celeste è il carico, ch'egli tiene, duee conseguentemente mostrarsi nel proceder giudicialmente integerrimo, nell'in-caminar le caule secretissimo, nel gouernare i carcerati caritatuo, nel credere à i detti de' testimoni cauto, nel difendere i Rei piegheuole, nel decidere i casi maturo, nel riceuere i penitenti benigno, nel sentenziare i colpeuoli graue, nel punire i pertinaci seuero, nell'eseguire le sentenze costante, e tale alla fine, che in tutte le sue azioni con la dignità del Personaggio accompagni sempre vn'Angelica purità di Paradiso.

E per discender hormai vn poco più a' particola-ri, diciamo, che officio dell'Inquisitore è, non pure nel primo suo ingresso à questo nobilissimo carico far promulgare, mà nel progresso ancora souente far leggere l'Editto Generale del Santo Officio, sen-za mutamento alcuno della forma prescritta già dal supremo Tribunale detta Santa, & Vniuersale In-quisitione Romana, effortando per se stesso, e per mezzo d'altri ancora efficacissimamente ogn' uno ad aiutare in tutti i modi possibili la lanta, & hono-rata impresa di estirpare fin dalle radici, e gli Hereti-ci, e l'heresie.

E si come in qualche persona per disauentura si scoprisse la peste, ogn' uno correria à farlo sapere à chi bisognasse, acciò così fatto male contagioso non andasse serpendo negli altri, così sempre, ch'ei si sa, ò si sospetta, che alcuno sia heretico, ò sospetto d'heresia, accioche questa maledetta peste non si diffonda negli altri, si dee senza alcuna pre-ceden-

cedente correzzione, sotto precezzo obliganti à peccato mortale, denunziar quanto prima all'Inquisitore, ouero all'Ordinario del luogo; ne può chiunque si sia tralasciare di ciò eseguire in frà lo spazio di dodeci giorni, termine perentoriamente assegnato à douer fare simil denonzia, anco sotto pena di scommunica latæ sententiae da incorrersi ipso facto, & altre pene: come chiaramente si vede nel precezzo emanato dal predetto Sacrosanto Tribunale sotto il dì 8. di Marzo MDCXXIII. Dalla quale scommunica non possono i trasgressori esser assoluti fuori che dal Sommo Pontefice, e da esso Sacro Tribunale; ne faranno assoluti, se prima giuridicamente rivelando i detti Heretici, e sospetti d'heresia non hauranno sodisfatto. Ne stimino già d'esser chiamati spie del Santo Officio, si perche sempre sono tenuti secreti, sì anche perche in cauto di peste corporale non temeriano di questo nome, oue andasse il pericolo del publico: oltre che facendolo Perzezzo di Dio giusto riguardatore de gli altri meriti n'hauranno premio in Cielo, senza punto temere di biasimo alcuno in terra.

Deue parimente effortare i suoi Vicari, Consultori, Notari, & altri chiamati ad esser presenti à gli atti del Santo Officio, à voler esser secretissimi, perche nou v'è cosa, che più rouini le cause, quanto il non offeruare la secretezza, e perciò farà auertito di non permettere, che i Notari diano copia de gli atti del Santo Officio per qualsiuoglia causa, fuorché al Reo, e solamente quando pende il processo, & egli dee far le sue difese, & all' hora senza il nome de' testimoni, e senza quelle circostanze, per le qua-

Hil Reo potesse venire in cognizione della persona testificante, come à suo luogo dirassi opportunamente.

Indulgenze, che acquistano gl' Inquisitori, i Vicari, e tutti gli altri Officiali della Santa Inquisizione, & anco altre persone per rispetto di esso Santo Tribunale.

Essendo il Sommo Pontefice Romano vero, e legittimo dispensatore del gran tesoro de' meriti di Christo, e de' suoi Santi, di cui tiene egli solo quag' in terra la chiaue, ha egli sempre con grazie speciali fauorito tutti quelli, che nella Vigna del Signore hanno valorosamente faticato, ma ciò singolarmente si è visto per diversi accidenti adoprare in vari tempi verso i Ministri della Santa Inquisizione, a' quali, sicome à lauoratori nel vero utilissimi, & oltre modo necessari al mantenimento, e propagazione della Santa Fede Cattolica, liberalissimo di così fatte grazie si è dimostrato; perciò che egli è cosa certa, che à gl'Inquisitori, mentre ne' facri affari dell'Inquisizione coraggiosamente ogn' opra, & ogni forza loro impiegano, per ciascun' atto perfetto da essi contro gli Heretici in fauor della Fede celebrato, come di riconciliazione, abjuratione, & assoluzione, ò d'altra qual si voglia esecuzione, quell'ampia Indulgenza plenaria si communica, la quale già nel sacro, e general Concilio Lateranense sotto Inuocenzio III. a chiunque intrepidamente all'alta Impresa di Terra Santa soccorso hauesse dato,

to, fu con larga mano conceduta . Appresso vn tanto teloro, se durante il loro ufficio auuiene, che dalla presente facciano all'altra vita passaggio, acquistano similmente Indulgenza plenaria , & remissione di tutti i lor peccati; de' quali però siano contriti, e confessati. E simile Indulgenza plenaria viene pur anco in così fatto caso conferita i Vicarij, Notari, Fiscali, Consultori, & altri Officiali della Santa Inquisizione , oltre all' Indulgenza di tre anni , ch'essi riceuono, qualunque volta in fauor della Fede fanno (com'è già detto) qualche azione ad esso Santo Officio pertinente; la quale ottengono parimente tutti quelli, che denonziano alcuno heretico, o diffamato, o sospetto d'heresia, o rendono in causa di Fede testimonianza nel Santo Tribunale , o danno aiuto , consiglio , o fauore à gli Inquisitori , per impugnare, & ispugnare gli heretici , e fautori, ricettatori, e difensori di essi. E tutto ciò si vede chiaro, e manifesto rispettivamente nelle Bolle de' Sommi Pontefici Urbano IV Gregorio V. Clemente IV. Alessandro IV. Clemente VII. e Pio V.

Molte , e molt'altre grandi , e notabili Indulgenze, anco plenarie, acquistano i sopradetti Inquisitori, Vicarij , & altri Officiali della Santa Inquisizione, come apparisce per Breue della Santità di N.S. Paolo Papa V. sotto il dì 29. Luglio 1611. Ne tralascierò di dire, per maggiormente inanimare ciascuno al pronto seruizio di questo Santo Tribunale , che à i sudetti Padri Inquisitori da i Santissimi Pontefici Calisto III. Innocenzio IV. e Gregorio IX. si dà facoltà di poter concedere à tutti quelli, che confessati prima sacramentalmente i loro peccati, in-

ter-

teruerranno alle prediche , o ragionamenti di Fede, che da essi Inquisitori , o da altri di loro commissione sogliono farsi, venti, e quaranta giorni d'Indulg.

Douranno dunque gl'Inquisitori, & in luogo d'essi Vicari, per l'obligo commune ad ogni buon Chritiano , e speciale à tutti gli Ecclesiastici, di promouer la Santa Fede, per lo merito , che in ciò s'acquista appresso à Dio , per lo teloro dell'Indulgenze , che loro si concedono, e per ragione particolare del lor proprio carico , esser diligenti, e solleciti in vntanto Officio , e procedere in esso (come si è detto) con puro zelo della Santa Fede, e dell'honor di Dio, posponendo ogn'interesse , e rispetto , ouer timor mondano, e rimembrando, che nel procedere, e giudicare tengono anco vece , e sembianza della parte offesa, che è principalmente Iddio benedetto , e che perciò mentre della Catolica Fede si chiamano , e per opra sono Custodi, e difensori, l'honore , e la reputazione dell'istesso Dio hanno per iscopo di difendere, e conferuare ; che sono oltre à ciò l'occhio del Mondo, & vn viuo, e lucente Sole, onde si fuggano le tenebre degli errori, e pura si conferua , e senza alcuna macchia la luce della Fede : e finalmente le vere sentinelle della Chiesa , accioche nel fosco della notte di quiete spirituale dell'anima , e giunga. no poi tutti al chiaro giorno dell'eterna felicità nel Cielo.

Contro à quai persone proceda il Santo Officio.

SI come cinque generalmente sono i casi, & i delitti appartenenti à questo Santo Tribunale , cioè.

cioè. Primo, l'Heresia formale, la sospizione d'essa. Secondo la Fautoria de gli Heretici, e sospetti d'heresia. Terzo, la Negromanzia, Malesicij, Strengarie & Incanti. Quarto, la Bestemmia hereticale. Quinto l'Offesa, e la resistenza al Santo Officio. Così contro cinque sorti di persone procede il Santo Officio.

Prima, contro gli Heretici, ò sospetti d'heresia. Seconda, contra i Faurori loro.

Terza, contro i Maghi, Malefici, & Incantatori. Quarta, contro i Bestemmiatori.

Quinta, contro quelli, che s'oppongono ad esso Santo Officio, e suoi Officiali.

E taccioche meglio siano distinte, e conosciute tali persone, dichiareremo con esempi quali siano.

De gli Heretici.

Heretici sono quelli, che dicono, insegnano, predicano, ò scriuono cose contro la Sacra Scrittura,

Contro gli articoli della Santa Fede.

Contro i Santissimi Sacramenti, Ceremonie, e Riti, ouero vlo d'essi.

Contro i Decreti de' Santi Concilij, e Determinazioni farte da i Sommi Pontefici.

Contro la suprema autorità del Sommo Pontefice.

Contro le Tradizioni Apostoliche.

Contro il Purgatorio, & Indulgenze.

Quelli, che rinegano la Santa Fede, facendosi Turchi, ò Hebrei, ò d'altre sette, elodano le loro offese.

offeruanze, e viuono conforme ad esse.

Quelli, che dicono, che ogn'vno si salua nella sua Fcde.

De' sospetti d'heresia.

Sospetti d'heresia sono quelli, i quali dicono alle volte in materia di Fede certe proposizioni, le quali offendono l'orecchio degli vditori, e non le dichiarano.

Quelli, che se bene non dicono parole, fanno però fatti hereticali, come abusare i Santissimi sacramenti, & in particolare l'Hostia consacrata, & il santo Battesimo, battezzando cose inanimate, come calamita, carta vergine, imagini, faue, candele, & altre simili.

Quelli, che abusano cose sacramentali, come Olio santo, Cresima, parole della consecrazione del corpo, e sangue di Nostro Signore, acqua benedetta, candele benedette, &c.

Quelli, che dileggiano, feriscono, spezzano, imbrattano, ò percuotono la Santa Croce, & altre imagini sacre.

Quelli, che tengono, scriuono, leggono, ò danno, ad altri à leggere libri prohibiti nell'Indice, e negli altri Editti particolari.

Quelli, che notabilmente s'allontanano dal viuer commune de' Catolici, come in non confessarsi, e communicarsi vna volta l'anno, in mangiare cibi prohibiti senza necessità ne i giorni determinati dalla Santa Madre Chiesa, in non andar mai alla Messa, & simili.

Quelli,

Quelli, che non essendo Sacerdoti ardiscono di celebrar la Messa, & ascoltar le confessioni de' penitenti, che perciò in calo, venga loro per grazia, dopo d'essere stati processati, e legittimamente conuniti, o confessi, perdonata la pena ordinaria, o spontaneamente compaiano nel Santo Officio, dicono in ogni modo, negando la mala credulità, abiurare come sospetti d'heresia.

Quelli, ch'essendo Sacerdoti celebrano senza consecrare.

Quelli, che sacrilegamente presumono di reiterare i santi Sacramenti del Battesimo, Confermazione, & Ordine.

Quelli, che hauendo moglie riceuono gli ordini sacri, o congiunti con una ne prendono un'altra.

Quelli, ch'essendo constituiti indetti ordini sacri o con legame di religione astretti ad offeruar castità, pigliano moglie.

Quelli, che ascoltano, etiamdio una volta sola, le prediche degli Heretici.

Quelli, che citati, e chiamati à risponder de Fide, non vogliono vbbidire, o contumacemente si astentano, ne fra il termine competente, giuridicamente loro assegnato, si curano di comparire.

Quelli, ch'essendo in qualsiuoglia modo scomunicati per causa di Fede, non si curano di sodisfare al Santo Tribunale anche prima che passi l'anno.

Quelli, che per famigliarità, e conuersazione hanno con Heretici notori, e manifesti, saranno stati difamati per Heretici.

Quelli, che visitano, accompagnano, e condoni, e presenti honorano gli Heretici, & impediscono la lor punizione.

Quelli,

Quelli, che in causa di Fede hauranno giudicialmente negato quello, che prima haueuano affermato, o pur detto la bugia, & anco spergiurato.

De' Faurori degli Heretici.

Faurori de gli Heretici sono quelli, i quali difendono, fauoriscono, e danno aiuto à quelli, contro de' quali procede il Santo Officio.

Quelli, i quali sapendo, alcuno esser Heretico, o fuggito dalle forze del Santo Officio, o citato, o alloggiano, o nascondono, lo consigliano, o gli danno qual si voglia altro aiuto, acciò non venga nelle mani del Santo officio.

Quelli, che aiutano i carcerati à fuggire, o romper le carceri, dando loro qualsiuoglia strumento.

Quelli, che senza licenza parlano co' carcerati, o li consigliano, od istruiscono à tacere la verità, o gli scriuono.

Quelli, che con fatti, o con parole minaccieuoli impeditcono i Ministri del Santo Officio nell'esecuzioni commesse, come di citare, o carcerare, o punire alcun delinquente.

Quelli, che scientemente porgono consiglio, aiuto, o fauore a' sopradetti impeditori del S.Officio.

Quelli, i quali trafficano con Heretici, mandano iororobbe, denari, lettere, e simili, o riceuendo, ne da essi.

Quelli, i quali subornano i Testimoni à tacere il vero contro alcuno nel Santo Officio.

Quelli, i quali nacondono, rubbano, abbrucciano processi, o altre icritture pertinenti al S.Officio.

B

Quelli,

Quelli, i quali conoscendo Heretici, ò sospetti, come di sopra, non gli depongono al Santo Officio.

De' Maghi, Streghe, Incantatori, e simili.

PErche simili sorti di persone abbondano in molti luoghi d'Italia, & anche fuori, tanto più conviene esser diligente; e perciò s'hà da sapere, che a questo capo si riducono tutti quelli, c'hanno fatto patto, ò implicitamente, ò esplicitamente, ò per se, ò per altri, col Demonio.

Quelli, che tengono costretti (com'essi pretendono) Demoni in anelli, specchi, medaglie, ampolle, ò in altre cose.

Quelli, che se gli sono dati in anima, & in corpo, apostatando dalla Santa Fede Cattolica, e che hanno giurato d'esser suoi, ò glie n'hanno fatto scritto, anco col proprio sangue.

Quelli, che vanno al ballo, ò (come si vuol dire) in striozzo.

Quelli, che maleficiano creature ragioneuoli, ò irragioneuoli, sacrificandole al Demonio.

Quelli, che l'adorano, ò esplicitamente, ò implicitamente, offerendoli sale, pane, allume, ò altre cose.

Quelli, che l'inuocano, domandandogli gratic, inginocchiandosi, accendendo candele, ò altri lumi, chiamandolo Angelo santo, Angelo bianco', ò Angelo negro, per la tua santità, e parole simili, servendosi in ciò di persone vergini: ò fanno l'incanto, cinque deti pongo al muro, cinque Diauoli scongiuro, & altri simili.

Quelli,

Quelli, che gli domandano cose, ch'egli non può fare, e come sforzare la volontà humana, ò sapere cose future dependenti dal nostro libero arbitrio.

Quelli, che in questi atti diabolici si feruono di cose sacre, come Sacramenti, ò forma, e materia loro, e cose sacramentali, e benedette, e di parole della diuina Scrittura.

Quelli, che mettono sopra Altari, doue s'hà da celebrare, faue, carta vergine, calamita, ò altre cose, accioché sopra d'esse si celebri empiamente la santa messa.

Quelli, che tengono, scriuono, ò dicono orazioni non approuate, anzi riprouvate dalla Santa Chiesa, le quali sono delle maniere infrascritte, cioè.

Quelle, che si recitano per farsi amare d'amore dishonesto, come sono l'orazioni di S. Daniele, di S. Marta, e di S. Elena.

Quelle, che si dicono per sapere cose future, ò occulte, come la già detta, Angelo santo, Angelo bianco, &c. e quella, Dolce Vergine, e simili.

Quelle, che contengono nomi incogniti, ne si sa il loro significato, con carateri, circoli, triangoli, &c. quali si portano adosso, ò per farsi voler bene, ò per essere sicuri dall'armi de' nemici, ò per non confessare il vero ne' tormenti.

Sotto questo capo si contengono ancora quelli, che tengono scritture di Negromanzia, e fanno incanti, & esercitano Astrologia giudicaria nelle azioni pendenti dalla libera volontà.

Quelli, che fanno (come si dice) martelli, ò mettono al fuoco pignattini per dar passione, e per impedire l'atto matrimoniale.

Quelli, che gittano le faue, si misurano il braccio con i panne, fanno andare attorno i (edazzi, leuano la pedica, guardano, si fanno guardare sù le mani per sapere cose future, ò passate, & altri simili sortilegi.

De' Bestemmiatori.

Quantunque ogni bestemmia sia degna di gran punizione, con tutto ciò il Santo Officio non procede se non contro coloro, i quali professano bestemmie hereticali, e sono quelli, che dicono parole, le quali contraddicono à quelle verità, che si contengono negli art colidella Santa Fede, e quanto più abbondano i delinquenti in questi tempi, tanto più deuono esser vigilanti i Giudici. E per dare alcune regole per conoscere quali bestemmie siano hereticali, e quali nò, duee auertirsi, che si chiamano Bestemmiatori hereticali.

Quelli, che negano i titoli dati à Dio nel Simbolo, coine l'Oanipotenza sua, dicendo al dispetto &c. D. poltrone. Io farò la tal cosa, ancorche Dio non voglia. Tu n'hai fatto tutto il male, che hai potuto, e simili; la Giustitia, dicendo, D. traditore, D. parziale, ò partegianey la Prouidenza dicendo, che Dio non s'impaccia di queste cose basse, ò equivalenti parole, la Bontà, dandoli nomi d'infamia, con dire, puttana di D. ò simili.

Quelli, che dicono parole contro la perpetua verginità della Beatissima Madre di Dio, come puttana N. D. ò contro la maternità sua santa.

Quelli, che dicono parole contro la Santa Chiesa,

fa, e Santissimi Sacramenti d'essa, come, Rinego il Battesimo, Rinego la fede, &c. e contro la gloria de' Santi canonizati.

Di quelli, che s'oppongono al Santo Officio, e l'offendono.

Molti di questi tali sono compresi sotto il capo de' Fautori, e per hora si nominano questi per esempio di tutti gli altri, contro de' quali haſſi à procedere, cioè.

Quelli, che offendono le persone del Santo Officio, cioè, Inquisitori, Vicari, Consultori, Fiscali, Notari, Custodi, & altri Executori mandati dal Superiore, siasi l'offesa, ò nella vita, ò nella robba, ò nella fama, ò in qual si voglia altro modo, ò puranco li minacciano.

Quelli, che offendono, ò fanno offendere i Denunciatori, e Testimoni esaminati nel Santo Officio, con percosse, ò con ingiurie, ò con minaccie.

Quelli, che rubbano scritture, ò libri, ò qualsiuoglia altra cosa del Santo Officio.

Quelli, che fanno in pezzi gli Editti del Santo Officio, acciò non siano letti; ouero gli leuano dal luogo, dove sono stati affissi.

De gli Hebrei, & altri Infedeli.

Benche i Giudei, gl'Idolatri, i Maomettani, e gl'Infedeli d'altre sette, non soggiacciono ordinariamente al giudicio della Santa Inquisizione,

in molti casi nondimeno, i quali sono anche espressi nelle Bolle de' Sommi Pontefici, possono essere dal Santo Officio castigati.

Nella Bolla di Gregorio XIII. Antiqua Iudeo. sum im- prohibitas. I Giudei, se negassero quelle cose della Fede, le quali à noi Christiani, & à loro sono communi, come, Iddio esser vno, eterno, onnipotente, creatore dell'universo, & altre simili.

Se inuocassero, o consultassero i Demoni, o facessero loro sacrifici, suffumigi, orazioni, & ossequio, per qual si voglia fine: e se insegnassero, o inducecessero altri à fare tali cose.

Se empicamente dicecessero, che il Saluator nostro Giesù Christo fosse stato huomo puro, e non Dio, o peccatore, e che la sua Santissima Madre non fosse stata Vergine, & altre simili bestemmie.

Se inducecessero in qualsiuoglia modo alcun Christiano a rinegare la Santa Fede.

Se impedissero alcun Hebreo, o altro Infedele, che si volesse far Christiano, o lo consigliassero, o inducecessero à non farsi.

Se facessero fuggire Neofiti, o in ciò porgessero alcun aiuto, o fauore.

Nella Bolla di Clemente VIII. Cum Hebreorum malitia. Sc tenessero, occultassero, o diuulgassero libri Talmudici, & altri libri Giudaici dannati, o prohibiti, e similmente libri prohibiti à i Christiani; o scritture magiche, & altri libri, o scritti contenenti, o tacitamente, o espresamente, heresie, o errori contro la sacra Scrittura del Vecchio Testamento, o contumelie, impietà, e bestemmie contro Dio, la Santissima Trinità, il Saluator nostro, la Christiana Fede; la Beatissima Vergine Maria, gli Angeli, Patriarchi, Profeti, Apostoli, & altri Santi di Dio,

contro


contro la Santissima Croce, i Sacramenti della Nuova Legge, le sacre Imagini, la Santa Catolica Chiesa, la Sedia Apostolica, contro i fedeli, specialmente Vescovi, Sacerdoti, & altre persone Ecclesiastiche, o contro i Neofiti, che nuouamente sono conuertiti alla Santa Fede, o che contenesse narrazioni impudiche, & oscene.

Se beffassero i Christiani, e per disprezzo della passione di Nostro Signore nella Settimana santa, e specialmente nel Venerdì Santo, o in altro tempo crucifigessero agnelli, pecore, o altra cosa.

Se tenessero nudrici, o balie Christiane.

E similmente sono soggetti al Santo Officio in tutte le cose contenute sotto i capi de' Fautori d'Heretici, de' Maghi, & Incantatori, e de' Offensori del Santo Officio.

Gli altri Infedeli ancora possono esser cafigati dal Santo Officio per li medesimi delitti rispettivamente.



SECONDA PARTE.

Del modo di formare i processi, & esaminare i Testimoni, & i Rei.

Due modi di formare i processi.



Vando l'Inquisitore haurà auuiso, essere ne' luoghi della sua giurisdizione alcuno, il quale sia incorso in qualche uno de' soprannominati delitti, o altri, che però appertengono al Santo Officio, subito farà obligato, per l'Officio, che tiene, a farne giuridico processo in scritto; e perchè potrà sapere, & hauer cognizione del delitto, e delinquente, o per mezo del depонente, & accusante per fama pubblica; però nell'uno, e nell'altro modo gli sia lecito incominciare il processo; e per chiarezza qui si mostrerà di fare l'uno, e l'altro.

Primo modo di fare il processo per via di denunzia.

Il primo modo, nel quale si forma il processo nel Santo Officio, si chiama per via di denunzia tra.

(tralasciando quel modo, ch'è per via d'accusa, sì perchè rare volte occorre, si anco perchè è quasi il medesimo, che questo per via di denunzia) & è quando viene alcuna persona à denunziarne un'altra, che habbia commesso qualche delitto spettante al Santo Officio de' soprannominati, o altro, come o'hauer tenuta qualche heresia, fatto qualche incanto, o proferito bestemmie hereticali, e dice, che ciò fa, cioè denunzia per isgrauio della propria coscienza, per zelo della Santa Fede, per non cadere in iscommunica, o perchè il suo Confessore gli l'ha imposto: non elponendosi à voler prouare il delitto, che depone, ne esser attore, o parte contro del denunziato. E questo è il più comune, e più usitato modo, che si osserva nelle cause dell'Inquisizione.

Quando adunque verrà alcuno per deponere, subito, senza differire in altro tempo la denunzia, s'ascolterà, e se in caso è pertinente al Santo Officio, chiamato il Notaro specialmente istituito dall'Inquisitore, si darà il giuramento al Comparente di dire il vero, facendolo toccare gli Euangeli con le sue mani, dapo se gli farà un'ammonizione paterna, che sia auvertito à dire solamente il vero, impero che facendo altrimenti offenderebbe Iddio, il profondo, e se stesso, e peccarebbe mortalmente, ne potrebbe esser assoluto mai fin'à tanto, che tornasse à giuocare tutto quello, che hauesse detto falsamente, oltre che incorrerebbe in molte altre pene temporali grauissime.

Dipoz si scriuerà il nome, cognome, patria, padre, eßercizio, età, & habitazione del Comparente, alla presenza di chi comparece, il luogo, anno, messe, e giorno.

giorno quando comparirà, che se gli è dato il giuramento, e ch'egli comparue spontaneamente, e sì comincierà il processo in questo modo, ò in simile.

Die Mensis Anni

*Comparuit personaliter fronte coram M. R. P. F. N.
Inquisitore N. sedente in aula Sancti Officii N. in meique
Notarii, &c.*

*N. de N. filius N. nobilis, ouero, exercens artem,
&c. e si descriua l'arte, ch'ei esercita, habitas in loco N.
etatis annorum &c. prout dixit, & ex aspectu apparebat,
qui petiit audiri pro exoneratione propria conscientie, &
ei data facultate, ac iuramento de veritate dicenda, quod
presulst, & actis litteris sacris, &c. depositus, ut infra.*

E qui se gli farà spiegare tutto il fatto, facendolo notare in scritto al Notaro.

Hauuta la deposizione, principalmente si cercherà di sapere, se egli è testimonio *de visu* del delitto, ò *de auditu*, e se ha contesti, i quali possano confermare questo suo detto, ò se almeno sà, che altri possono dare informazione di questo, specificandogli uno per uno, ponendo in scritto i nomi, cognomi, case alloggiamenti, e condizioni de' testimonij, che nominara.

Se gli farà esprimere l'occasione, per la quale è stato presente à quel delitto, il luogo dove fù fatto, le parole precise che furono dette, il giorno, e l'ora, se è possibile, & il numero delle volte che fù fatto, e tutte quelle cose, che porta seco il delitto denunciato.

Se gli farà anco dire il nome, cognome, padre, patria, esercizio, habitatione, & età del Reo denunciato, e si farà descriuere la persona di lui, cioè,

dī

diche statura, effigie, barba, &c. egli sia.

Auertendo a far costare in processo le negatue che dirà, come faria. Non mi ricordo, con che occasione dicesse le tali parole. Non sò, in che luogo fosse precisamente. Non mi ricordo il giorno; mà fu circa al tal tempo, sò, ch'era di Verno, e simil modo.

Di più farà sempre seruire tutto quello, che domanda al testimonio, sì che auanti alla risposta preceda in scritto l'interrogatione, nella quale sia posto tutto quello, che si ricerca: come se vorrà sapere, in che giorno N. bestemminò, non farà. *Interrog. Respondit.* Il tale disse q nelle bestemmie. Mà prima farà, *Interrog. Quo die precise dictus denunciatus protulerit blasphemiam, &c.* E ciò si dourà parimente osseruare negli esami de' Rei.

Quando poi farà finito l'esame, e che non resterà altro da interrogare, se gli faranno gl'interrogatori generali, come appresso.

Interrog. Supergeneralibus, Antea, que dixit, odio, vel amore ductus deposuerit, aut ab exonerandam conscientiam, & Dei honorem, & gloriam. Resp. &c.

Interrog. An habeat aliquam inimicitiam, vel odium, aut litum, vel antea habuerit cum dicto N. per cum denunciato. Resp. &c.

Interrog. An confiteatur, & communicet quolibet anno, saltem in Paschate. Resp. &c.

Dipoi, se vorrà il denunziante, gli si rileggerà l'esame anco alla presenza di due testimoni timorati, e secreti (le così farà giudicato espedito) nella quale rilezzione potrà il testimonio accomodare, di chiarare, leuare, ò aggiungere quello che vorrà, e tutto

tutto ciò si dourà notare nel fine in questo modo.

Et dum de mandato P. Inquisitoris, & ad instantiam ipsius Tchis legeretur sibi eius depositio, dixit. Auertite &c. E si scriua tutto ciò che dirà, ò per aggiungere, ò per ilminuire, ò per dichiarazione. Ma non volendo aggiungere, ò sminuire cosa alcuna, se gli comandera sotto pena espresa, ò arbitraria, e sotto il medesimo giuramento, che non parli con alcuno di questa sua deposizione, ò esame. E poi il Notaro terminera la deposizione in questo modo, cioè.

*Quibus habuis, & acceptatis in parte, & partibus fano-
rabilibus, &c. dimisus fuit, imposito sibi silentio super
predictis sub iuramento, & in fidem se subscriptis. E se
saprà scriuere, se gli farà scriuere il suo nome così.*

Io N. di N. contermo quanto di sopra si contiene.

Mà se non saprà scriuere, il Notaro in vece di quelle parole, *& infidem se subscriptis*, scriuerà in questo modo. *Et cum (prout dixit) ne sciret scribere, pro confirmatione supradictorum apposuit signum Crucis. E* gli farà fare effettuamente una Croce con la penna così 

A Etum per me N. de N. Notarium Sancti Officii, anno, die, loco, & coram, ut supra. E te vi saranno stati presenti testimoni, aggiungerà, presentibus protestibus vocatis, &c. N. dc N. & N. de N.

E questa è la forma, che ordinariamente si potrà osservare nelle denunzie, che saranno date da persone conosciute.

Mà se per sorte venisse qualche straniero, e persona incognita a deporre, si potrà cominciare il processo in questa, ò simigliante maniera.

Die

*Comparuit personaliter sponte coram M.R.P.F.N. In-
quisitore &c. in meique &c. Homo quidam statuta &c.
habens barbam &c. induit in toga &c. aut vestimenta col-
loris &c. e si descriuia diligentemente l'effigie, habi-
to, e forma del Comparente, qui petit audiri pro exa-
mene propria conscientia, & data sibi facultate, &
iuramento in forma consueta super veritate dicenda, &
per eum suscepito, tacitis sacris litteris &c. fuit per pra-
sum Adm. R. P. Inquisitorem.*

*Interrog. De nomine, cognomine, patre, patria, etate,
exercito, & habitatione ipsius Comparentis, & ad quid
venerit ad Sanctum Officium. Resp. &c.*

E scritta la risposta, si seguiranno le interrogazioni, come di sopra.

Si vuole anco tal volta senza dare il giuramento nel principio far notare la spontanea comparizione di quella forma, che s'è detto, e doppo che il denunziante haurà raccontato tutto il fatto, e sarà registrato nel processo, soggiungerà il Notaro.

*Quibus omnibus acceptatis in parte, & partibus fano-
rabilibus &c. datum fuit iuramentum dicto Comparenti de
veritate dicenda tam super premisis, quam super his, de
quibus interrogabitur infra, quod presulit, tacitis sacris
litteris, &c.*

*Interrog. An ea, que dixit, & modo scripta fuerunt,
verasint, & illa pro veritate confirmet. Resp. &c.*

E poi si seguiranno l'opportune, e necessarie interrogazioni, come di sopra s'è accennato.

Riceuuta la denunzia, parti del Giudice saranno, auanti che si prendano l'altre informazioni, diligenteamente auertire, e maturamente considerare la qua-

qualità, natura, costumi, e condizioni del denunziatore, con le circostanze non pur della persona di lui, mà d'ogn' altro particolare ancora compreso nella denunzia, accioch: senza causa non si generi ad alcuno odiosa molestia, e graue danno.

Secondo modo di formare il processo per via d'inquisizione.

IL secondo modo, nel quale si può formare il processo, è per via d'inquisizione, & è quando non v'è alcuno accusatore, ò denunziatore, che venga à far sapere nel Santo Officio il delitto, mà corre fama, e voce publica in qualche Città, ò Terra, ò Luogo, che alcuna persona hâ fatto, ò detto alcuna cosa contro la Santa Fede, e tal voce, e fama viene all'orecchie dell'Inquisitore, e massime per via di persone gravi, honorate, e zelanti della Fede; & in tal caso, non precedendo denunzia, ne accusa alcuna, mà solo per publica fama venendo à notizia del Santo Officio, che sia stato commesso alcun delitto, dovrà esso Inquisitore per debito dell'ufficio suo formarne inquisizione particolare, e cominciar il processo nel seguente, ò altro simigliante modo, cioè:

Die Mensis Anni

Cum peruenisset ad aures M.R.P. Inquisitoris &c. publica quadam fama deferente, quod N. de N. dixit, vel facit talia contra Fidem Catholicam, e si scriua quello, che s'hâ per fama contro di lui, come, quod dixerit, Non esse Purgatorium, vi tales, & tales blasphemias, cum scandalo, & admiratione multorum protulerit. At-

tem

tendens prafatus M.R.P. Inquisitor, quod insurias Creatoris tolerare valde impium est, & illas maxime, qua, ultra Dei offendam, vergunt, vel vergere possunt in Sancte Fidei Catholice opprobrium, & iacturam, voluit ex debito officij iuridicè super lysis informari, & processit ad examinandum testes, quod à fide dignis accepit, posse aliqualem Sancto Officio informationem dare, locis, & temporibus, ut infra.

E doppo questo principio farà citare i testimoni, e si registreranno i citati, la citazione, il giorno che sarà data, e le relationi del Messo, in quella forma, che più à basso fidirà opportunamente.

Modo d'essaminare i Testimoni del Fisco.

Dopo che il processo farà fondato, e cominciato in vna delle dette due maniere, le quali comunemente s'usano nel Santo Officio, dovrà l'Inquisitore senza alcun indugio precedere più atti, & essaminare quei testimoni, che ò sono nominati dal denunziatore, ò per relazione particolare saprà poter dare informazione al Santo Officio del delitto, e della persona contro di cui è stato denunciato, ò è peruenuto à sua notitia per fama, come di sopra. E però li farà citare, e registrare in processo dal Notaro il giorno della data citazione, & il tenore d'essa; acciò non comparendo nel termine statuito, e prefisso nella citazione, si possa procedere più oltre contro quel tale, che s'è citato. E si auertirà d'assegnare alla persona, che si cita, tempo commodo per poter comparire, considerata la distanza del luogo dove stà. Si possono anche far

far chiamare testimoni senza citazione in scritto, commettendo solo à qualche Esecutore, che vada à dir loro da parte dell' Inquisitore, che compariscano auanti di lui; e questo si potrà fare, quando i testimoni sono vicini nella medesima Città, Terra, ò Luogo, e non v'hà dubbio, che non debbano vbbidire. Si haurà anche non mediocre considerazione, se alcun testimonio fosse persona di grado, ò autorità, ò nobilità segnalata, di mandare qualche persona particolare, e non Esecutore, a chiamarla, e specialmente Donne nobili, le quali anche (considerata la qualità loro) potra l'Inquisitore ò andare, ò mandare ad esaminare alle loro case: auertendo di non riceuer mai per scrittura testimonianza alcuna di qualsiuoglia persona estente, mà operi, che i testimoni di presenza depongano veramente c'ò che fanno, & hanno veduto.

C'è parsi poi che saranno i testimoni, gli esaminati nel modo infra scritto, ò simigliante, cioè.

Die Mensis Anni

Examinatus s. ii pro informatione Sancti Officii per M.
R.P. Inquisitorem, q'z supra existentem &c. e si porrà il
luogo dove sarà ad esaminare, ò nel Santo Officio,
ò in Chiesa, ò in casa di qualche persona &c. in me-
que Notarii &c.

N. de N. filius N. ouero, se il padre del citato sarà morto, quondam N. de loco N. habens ad præsens
in loco N. in domo propria, ouero, in domo N. de N.
exercens artem &c. ouero, nobilis, etatis annorum
&c. prout dixit, cui delato iuramento de veritate dicere-
da, quod præstiterit, tactis litteris, & prauis debitibus ad-
monitionibus. Interrog. Resp. vi infra.

Et

Et auanti che si cominci ad esaminare potrà l'Inquisitore ammonirlo à dir il vero per solo honore, e gloria di Dio, per debito di coscienza, e per lo giuramento preso. Auerten solo, che sempre sarà tenuto secreto dal Sant'Officio, & acquisterà merito appreso à Dio.

Interrog. An sciat, vel saltet imaginetur causam sue vocationis, & presentis examinis. Resp. &c. E si scriua quello, che dirà.

Se dirà di sapere, ò d'imaginarsi la causa, per la quale è stato chiamato, e due al presente esser esaminato, gli si faccia questa interrogazione.

Interrog. Quomodo scierit, aut quare imaginetur, se hismodi de causa fuisse vocatum, & ad præsens fore examinandum. Resp. &c. Et hauuta la risposta da lui, si soggiunga.

Et sibi dicto, quod seriatim dicat, & narret quidquid scit de huiusmodi fatto. Resp. &c

E raccontato, ch'egli haurà quello che sà, per maggior chiarezza si potranno aggiungere quelle interrogazioni, che l'Inquisitore giudicherà necessarie per descrivere minutamente il delitto, il delinquente, i complici, il luogo, dove è fatto il delitto, il tempo preciso quando fu fatto l'occasione, il numero delle volte, alla presenza di chi, s'egli è testimonio di vista, ò d'vdito, la fama del denunziato, e simili circostanze.

Mà se il testimonio dirà di non sapere, ed è non imaginarsi la causa, per la quale sia stato chiamato, e debba esser esaminato, gli si facciano queste interrogazioni.

Interrog. An cognoveris, vel cognoscas aliquem Ho-

C.

retio

renim, seu aliquos Hæreticos, vel de hæresi suspectos, aut Hæretorum fautores, vel Incantatores, aut Blasphemos hæreticales, seu Maleficos, Sortilegos, vel non riuniones secundum ritum Sanctæ Catholice Ecclesiæ. Resp. &c.

E si doura sempre in questa prima interrogazione generale delcriuere, o almeno accennare il genere del delitto intorno al quale esso testimonio dovrà esser effaminato.

E se rispondera di sì, gli si faccia raccontare il tutto, e si registri puntualmente quanto dirà, aggiungendole interrogazioni opportune intorno alle circostanze, come di sopra s'è detto. Ma le risponderà di no, toggiunga si tal'interrogazione, cioè.

Interrog. *An agnoscat N. de N. cioè quello, contro del quale è dato per testimonio, à quanto tempore circa, & qua fuerit causa cognitionis. Resp. &c.*

Se risponderà bene, dicendo, che lo conosce, & ha tua pratica, si potra interrogare più oltre così.

Interrog. *An audierit eundem N. aliquando tractantem aliquid de Fide, aut quoris modo concernens Religionem. Resp. &c.*

Se dira di sì, aggiungansi dal Notaro queste parole.

Et sibi dicto, quod narret præcisè, & seriosè quidquid à predicto N. dici audiri spectans ad Religionem. Resp. &c.

E si tenua il tutto minutamente, aggiungendo quelle interrogazioni, che faranno necessarie, & opportune.

Ma le risponderà negatiuamente, cioè, che non conosce quel tali, e che non ha tua pratica, o se pur lo conosce, che non l'ha sentito trattare di cose spettanti alla Fede, e pur tuttavia sia dato per testimoniò,

niò, o conteste; si ammonitica à dir il vero in questa guisa, cioè.

Monitus per Dominum, quod veritatem liberè dicat, & caueat à mendacio, quia datur in estem in actis Sanctæ Officii, quod audierit p̄fatum N. aliquando facientem, ouero, proserentem aliqua contra Religionem Catholicam. Resp. &c.

Se starà nella medesima negatiua, si discenda un poco più al particolare con tale interrogazione.

Interrog. *An vñquam frerit in tali loco, e si descriua il luogo, oue si ha notizia, che sia stato commesso il delitto, cum dicto N. quando però habbia risposto di sopra, che lo conosca, & an ibidem dictus N. aliquid dixerit, aut fecerit contra fidem, ipso teste præsentie, audiente, & vidente, &c. Resp. &c.*

Sed dirà di sì, gli si faccia delcriuere il tutto.

Se negherà d'essere stato in quel luogo, si ammonisca à dir il vero con simili parole.

Et sibi dicto per D. quomodo audeat hoc negare, cum in Sancto Officio contrarum habeatur, videlicet, quod in tali loco fuerit cum dicto N. & quod in eius præsencia dictus N. fecerit, ouero, dixerit talia, e si descriua il delitto. Resp. &c.

Se anche starà nella medesima negatiua, si potrà mettere questa per ultima ammonizione.

Iterum monitus per D. quid caueat à mentacio, & libere veritatem dicat super præmissis; nam si tractu temporis apparebit, ipsum non dixisse veritatem, incidet in peccatum fautorum Hæreticorum: immò, nisi veritatem fateatur, iam in excommunicationem incidit, & non potest ab aliquo Confessorio absolti. Resp. &c.

Se non aggiungerà altro, mè resterà nella sua per-

tinace negatiua, e non s'haurà mezo di poterlo convincere, come falso, si lascierà, e rimetterassi il tutto à Dio, il quale è scrutatore de' cuori, & a cui nuna cosa è occulta, è nascosta; e si porrà fine all'essame così.

Et cum nihil aliud ab eo haberet posset, dimisus fuit, iniuncto sibi silentio sub iuramento, & quod se subscribat &c.

E si termini l'essame come di sopra, con la sottoscrizione, e rogito del Notaro.

Et auerta il Giudice di schifar sopra ogni cosa, in tutti gli essami il fare interrogatori suggestivi, per i quali il testimonio s'inducesse ad affermare, ò à negare; come sarebbe a dire. Interrog. Non è egli il vero, che N. bestemmiasse? Sò pure, che sapete, voi, che bestemmiò due volte al dispetto &c. & altri interrogatori in similmodo. E ciò dee farfi anche co' Rei.

Quando per più testimoni degni di fede costa nel Santo Officio, che vn testimonio, il qual nega, sia contapeuole del fatto, e ne sia conuinto, ò grauenamente indicato; ouero si conosca dalle sue risposte, ò implicazioni, ò tribuzioni, ch'egli non voglia dire la verità, in tal caso si dourà procedere contra esso testimonio, come deponente il falso nel Santo Officio, e come fautore d'heretici, ò sospetti d'heresia: e si potra carcerare, ouero costringere à dar sicura idonea di presentarsi auanti all'Inquisitore. Et in questo caso si dourà farne decreto particolare, come si dirà più à basio.

E per dar esempio quando vn testimonio sia indicato di falsità, ò di non voler manifestar il vero, di

modo,

modo, che contro di lui si possa procedere, potendo il cato in questo modo.

Se due, ò più testimoni confesseranno in giudicio, che Antonio habbia loro detto, Pompeo hauere alla presenza di lui negato il Purgatorio, & Antonio negherà assolutamente in giudicio di sapere, che Pompeo habbia negato il Purgatorio; all' hora Antonio si chiamerà indicio, ò conuinto per confessione estragiudiciale, e si dourà procedere contro ad esso Antonio, perche all' hora farà lospetto d'esser falso. Similmente se il denunziante dica hauer vedito Pompeo dire, che non v'è il Purgatorio, e nomini per testimoni contesti Alessio, Giouanni, & Andrea, affermando; che tutti questi lo tentirono, perché lo ripresero, ò che poterono, e douerono sentirlo, perche ragionauano tutti insieme; se uno de' testimoni nominati, come Alessio, conuenga col denunziante, e dica, che v'erano presenti Giouanni, & Andrea, e che ripresero Pompeo; ò che Giouanni, & Andrea poterono, e douerono vdirlo negare il Purgatorio; perche ragionauano insieme, se Giouanni, & Andrea essaminati negassero hauer vedito Pompeo dire, che non v'era il Purgatorio, essi Giouanni, & Andrea sono grauenemente indicati, ò conuinti di non voler dire la verità, e si dee procedere contro di loro, come di sopra. Il simile anche si dourà fare, quando il testimonio nel suo essame espresamente contradicesse, ne sapesse rispondere alle opposizioni, ò ricusasse di voler testimoniare, & esser esaminato, ò in altri casi, dove vi fosse qualche manifesto segno di falsità, ò pure citato due, ò tre volte, non volesse comparire.

E t'auertasi, che all' hora faranno compite l' esamine, e le deposizioni, quando li tapranno, e faranno registrate in procello i infrascritte cose, cioè.

Il delitto, come heresia, bestemmia, incanto, o altro tale.

Il delinquente, cioè quello, che ha detta l' heresia, bestemmiato, o fatto l' incanto &c.

I complici, cioè le persone, che tengono le medesime heresie, & hanno di compagnia commesso il delitto, ouero aiutato, conigliato, &c.

Il luogo, dove fu fatto il delitto.

Il tempo preciso, quando fu fatto.

L' occasione, con che fu fatto.

Il numero delle volte, che fu fatto.

Il modo preciso, come fu fatto, e gli strumenti, che si sono adoprati, come negl' incanti, e tortilegi.

Et vltimamente i testimoni, alla pretenza de' quali fu fatto.

E perche i testimoni sono di due sorti, alcuni, i quali hanno veduto il delitto, o sentito con le proprie orecchie, & altri, che l'hanno udito narrare, i quali comunemente si chiamano *Tesies de visu, Et de auditu proprio, o Testes de auditu alieno*, quando nelle deposizioni si hauranno questi testimoni *de auditu alieno*, o mattime nelle deposizioni *ex fama*, quei soli si etamineranno, i quali daranno informazione de' testimoni *de visu, Et de auditu proprio*, e poi si etamineranno questi: eccetto se ciò non si facesse per prouare vn' infamia, o voce. Quando anche saranno più testimoni, si comincie a tempo e prima ad interrogare quelli, da' quali si spera hauer la verità più facilmente.

E do-

E douendosi questo negozio di effaminare i testimoni, come importantissimo, nettamente, e senz' alcuna rugine d'animo eseguire, oprerà l' Inquisitore, che si scriva tutto quello, che diranno i testimoni, o sia contra il Reo, o risulti in suo fauore, ne soffrirà giama, che à partito alcuno si diuida il detto loro, che dee per ogni maniera esser sempre indiuisibile.

Modo di verificare nel Santo Officio il corpo del delitto, di cui siano rimasti vestigi.

SE alcuno verrà denunziato nel Santo Officio d' hauer (per esempio) ferita, spezzata, gittata a terra, imbrattata, o percosso qualche sacra Immagine, diciamo quella della Beatissima Vergine Madre di Dio, essendo il delitto, come dicono, *fatti permanenti*, di cui rimangono ad ogni modo i segnali, dourà l' Inquisitore subitamente visitare il corpo del delitto, andandoui egli in persona se può, o mandandoui il suo Vicario, o il Fiscale col Notaro, o pure il Notaro solo, quando non vi sia il commodo di mandar altri; & haurà cura esso Notaro di pigliar inscritto alla presenza di due testimoni accio specialmente chiamati alla detta visita, nella quale con somma diligenza, & esattezza descriverà, e noterà ciò che sarà stato ritrouato, e tale sarà la forma,

Die Mensis Anni

Admod. Reu. P. Inquisitor praefatus, visa denunciatio ne &c. ac mature consideratis omnibus, Et singulis in ea contentis, ne tam graue, immò tam atrox, Et enorme factus delatescat, vtque delinquens, quem dubio procul

C 4

habe-

Hæreticum, aut hæretico non dissimilem esse oportet, delictis paenitentia inflatur, & iuxta mensuram delicti plagarum modus, mandauit, ad effectum, ut de corpore delicti consistet in actis, locum visitari; & exinde debitus sumi, omnimora postposita, informationes &c.

N. de N. Sancti Offici Notarius.

Formato il Decreto, come di sopra, si farà la visita, e si registrerà nel processo. come legue.

Die dicta, hora &c.

Accessum fuit per eundem Adm. R. P. Inquisitorem, vel per R. P. F. N. Vicarium Sancti Offici N. vel per Magnificum D. N. Procuratorem Fiscalem &c. meque infra scriptum Notarium, cum N. & N. iheruis, vel socijs ad locum in denunciatione designatum, ibique per me eundem Notarium, presente dicto M. R. P. Inquisitore, vel R. P. Vicario, vel Magnifico D. Procuratore Fiscale, visa, & reperta fuit imago, vel statua Gloriosissima Deipare Virginis Domine Nostræ in via, vel in vicolo, vel in platea, vel in pariete domus N. atramento aspersa, ac maculata in sacrie, vel luto, ac cano deturpata, vel lacerata, vel vulnerata in pectore tribus vulneribus gladio, vel ense, vel punzione, vel archibusio inflictis, vel fracta, vel deformata, vel effossis oculis, vel truncatis manibus, vel amputatis digitis &c. Et hæc omnia vidi, & annotavi, ut supra, pro veritate, praesentibus Manlio Durante, & Afranio Prejco testibus, &c.

N. de N. Sancti Offici Notarius.

Ciò fatto, hauranno ad examinari alquanti dei vicini sopra lo stato di detta imagine, auanti il commesso delitto. E se ne formerà il Decreto in questa maniera.

Quibus visis, atque animaduertis, ne dubitari possit de statu

Statu dictæ sacre Imaginis ante factum, seu delictum commissum, D. mandauit, ex minari vicinos tanquam verisimiluer informatores de dicta sacra Imagine &c.

N. de N. Sancti Offici Notarius.

Die Mensis Anni

Examinatus fuit pro informatione Sancto Offici, ubi supra, & per antedictum Adm. R. P. Inquisitorem, in incipie &c.

N. de N. qui delato sibi &c. fuit per D.

Interrog. An sciat, vel saltiem presumat causam &c. Resp. &c.

Interrog. An habeat notitiam cuiusdam sacre Imaginis Beatisse Virginis sitæ in via &c.

Resp. Signor sì, perchè è vicina à casa mia.

Interrog. An esterna die viderit dictam sacram Imaginem.

Resp. Signor sì; anzi la vedo ogni giorno, e bene spesso anco per diuozione passo davanti à lei.

Interrog. In quo statu viderit besterna die dictam sacram Imaginem.

Resp. Io viddi hiersera la detta Imagine della Madonna Santissima, ch'era bella, monda, pura, e senz'alcuna macchia; ma non l'ho già vista tale questa mattina: perchè &c.

Quibus habitis &c. Si sottoscriua il Notaro.

Et in questo medesimo modo esaminarassi qualche altro vicino &c.

Prouato à questa foggia il corpo del delitto, si procederà ad esaminare gli altri testimoni nominati nella denunzia. Egli è però d'avvertire, che hauuta si la denunzia (come di sopra) contra alcun particolare, c'habbia commesso il già detto, ò altro si-

migliante delitto, se vi farà pericolo nel differir l'esame de gli altri testimoni nominati sopra il fatto, ò qualche altra causa forgerà, onde il Giudice possa tenere, che il Reo, mentre s'attende à verificare il corpo del delitto, se ne fugga dourà esso Reo in virtù del detto del denunziatore, che depone di propria scienza, carcerarsi; massimamente se esso denunziatore non haura eccezione alcuna: e poi, verificato il corpo del delitto, esaminarsi gli altri testimoni.

E se non si hauerà notizia alcuna del delinquente, & à gli orecchi dell'Inquisitore farà solamente, per relazione di persone zelanti peruenuto, esser seguito il sopradetto delitto, nonpercò mancherà di verificare il corpo d'esso delitto in questa forma.

Die Mensis Anni

Cum ad aures Adm. R. P. Inquisitoris &c. peruenisset ex fide dignorum relatione, quemadmodum sacra imago Beatissima Virginis sita in loco, rivo, via &c. que hesterna die erat pulcherrima, omnique decorata nitore, hoc summo mane visa fuit attramento a sparsa &c. cum sine totius populi incomparabilis scandalo ob Religionis contemptum, atque infidelitatis notabile vestigium, profatus M. R. P. Inquisitor, his auditis, ne tantum, & tam grase scelus conuenientibus oculis præterisse videatur, & ut delinquens omnino inveniatur &c. mandauit &c. E si faranno le medesime diligenze di visitare la detta sacra Imagine, con esaminare anco i vicini nel modo che già è stato detto. E se dalle sopradette esamine risultarà oltre à ciò qualche indicio, ò congettura contro alcuno in particolare, come per esempio, se Titio restasse indicato d'essere stato visto più volte passar

passar davanti la detta sacra Imagine, e con faccia irreuerente, turbata, iraconda, e minaccieuole, e con atti iconci del corpo, e delle mani riguardarla &c. non tralasciarà l'Inquisitore di procedere contro di lui secondo che gli dettaranno le leggi, e la ragione; attesa ancora la qualità, e condizione della persona del detto Titio, come s'egli fosse conosciuto per publico, e notorio giocatore, e per huomo fiero, bestiale, iracondo &c.

Modo d'esaminari Rei nel Santo Officio.

*Q*vando l'Inquisitore haurà da esaminare un Reo carcerato, potrà, facendolo leuar di prigione, e condurte al luogo dell'esame, principiar l'esame così.

Die Mensis Anni

Eductus de carceribus, & personaliter constitutus in aula Sancti Officii N. coram supradicto M.R.P. Inquisitore &c. in meique &c.

N. de N. si ponga il nome, e cognome del Reo.

E quando la persona non è nota, si descriuera la sua effigie, statura, & habito, dicendo, quidam homo statuta magna, vel parue, vel communis, habens barbam flauam, vel nigrum, vel imberbis, & capillos flauos, vel nigros, longos, vel brachos, oculos magnos, vel patuos, nigras, vel cassis &c. e se ha alcun legno nel volto, ò nella testa, si descriua, come, habens cicatricem in facie ex parte dextera, vel sinistra, vel in fronte, vel in capite, inditus vestibus longis, vel brevibus, sericis, vel laneis, colori nigri, viridis, vel rubei, &c. & in somma si descriua al meglio che si può; & dela: o sibi iurat: e: vero.

veritatis dicenda, & per eum suscepto, taliis sacris Evangelis Interrog. Respondit, vt infra.

Dopo gli si facciano le seguenti interrogat. cioè.

Interrog. *De nomine, cognomine, patre patria, etate, exercitio, & habitatione iustus Confluentis.* Resp. &c.

E si terua tutto quello che dira, facendo evacuare tutte le circottaze, che lo no nell'interrogazione.

Interrog. *An sciat, vel saliem presentat causam sua carcerationis, & presentis examinis.* Resp. &c.

Se dice di saper la causa, ò almeno imaginarsela, s'interroghi così.

Interrog. *Vi explicet causam, protter quam imaginatur se fuisse caput, & detinutum in carcerebus.* Resp. &c.

Se confessa d'hauer fatto qualche delitto spettante al Santo Officio, si faccia narrare il tutto, e si scriva minutamente quanto egli hauerà deposito.

Ma se dice, che non sa la caula, ne manco se l'immagina, se gli potrà fare quest'interrogazione, cioè.

Interrog. *An cognoscat aliquos Hereticos, Magos, Sortilegos, Incantatores, Blasphemos, libros hereticales tenentes, ac legentes, & alios huiusmodi suspectos de heresi.* Resp. &c.

Si ponga la sua risposta.

E se dice di conoscerne alcuno, si faccia contare il tutto, con ogni circostanza, come nell'esame de' testimoni si è notato.

Se dice non conoscere alcuna persona tale; si dovrà interrogare circa alcune circostanze del delitto, di cui esso Reo è imputato, cominciando dalle cose più lontane. Come se fuisse imputato, che giocando alle carte, ò à dadi il Carnevale in casa di N. con Francesco, proferì più volte le sopradette bestemmie,

Al dispetto di Dio &c. mentre perdeua, si potrà interrogare co' seguenti interrogatori.

Interr. *An unquam luserit aleis, vel taxillis.* Resp. &c.

Se dice di sì, s'interroghi intorno alle solite circostanze del luogo, del tempo, &c.

Se dice di no, s'interroghi così.

Interrog. *An unquam fuerit in domo N. quando, quod, cum quibus, & qua occasione.* Resp. &c.

Se risponde affermativamente, e lodisfattamente, s'interroghi appresso.

Interrog. *An in dicta domo luserit cum Francisco &c.* Resp. &c.

Se dice di sì, se gli domandi più auanti, come legue.

Interrog. *An aduererit aliquem ex ludentibus in dicto loco profere blasphemias.* Resp. &c.

S'egli risponde d'hauer quiui tentito alcuno à bestemmiare, si faccia dire, chi egli ha vdito, quai bestemmie, e quante volte, con tutte l'altre circostanze. Ma se nega, s'interroghi così.

Interrog. *An ipse Constitutus aliquando protulerit blasphemias.* Resp. &c.

Se dira di sì, te gli farà narrare il tutto, ma se dice di no, te gli facciano gli interrogatori che seguono, ò tutti, & intieri, ò parte d'essi, secondo che farà istesso indicato.

Interrog. *An protulerit alias blasphemias contra Dei omnipotentiam, bonitatem, sanctitatem, iustitiam, & simplicitatem.* Resp. &c.

Interrogat. *An blasphemauerit aduersus Beatissimam Virginis pudicitiam, integritatem, puritatem, & castitatem.* Resp. &c.

Interrog. *An Deum benedictum, prefatam Virginem*

Sancti Timam, & Santos, atque adeo ipsam Fidem Catholicam, & Christianam, iuem blasphemando, abnegaverit. Resp. &c.

E negando egli, s'interroghi chiara, e distintamente sopra ciascuna bestemmia, nel modo che segue.

Interrog. *An protulerit has blasphemias.* Al dispetto di Dio. Dio poltrone. Io farò la tal cosa, ben che Iddio non voglia. Dio non mi puoi far più. Dio non mi puoi far peggio. Resp. &c.

Interrog. *An blasphemando dixerit.* Dio ingiusto. Dio partiale. Dio partigiano. Resp. &c.

Interrog. *An in blasphemata haec verba proruperit.* Madonna puttana. E si specifichino tutte le parole, ch'egli è indicato d'hauer detto contro la pudicitia, e castita della Beatissima Vergine. Resp. &c.

Interrog. *An ore blasphemero dixerit.* Rinego Dio. Rinego la Vergine. Rinego i Santi. Rinego il Battesimo. Rinego la Fede, & altre parole simili.

Resp &c.

Se parimente negherà, gli si faccia l'obiezzione à questo modo.

Et sibi dicto, quod in processu habetur per testes iuratos, insim Constitutum, dum luderet aleis, vel taxillis, tali loco, si ponga il nome del luogo, quadam die proutus, dictas blasphemias, Al dispetto di D. &c. quare monetur ad dicendam veritatem. Resp. &c.

Se ancora negherà, hanendo prima confessato d'hauer giocato in tal luogo, in tal tempo, e con tali persone, conforme à quanto si ha in processo, se gli farà l'instanza in questo modo.

Et sibi dicto, quod eum ipse fateatur circumstantias loci,
E sem-

& temporis, videlicet, insisse tali loco, & tempore, & cum talibus personis, si ponga come egli haura contelato, & testes deponant, ipsum Constitutum tunc temporis, & tali loco, dum luderet, blasphemasse, & dixisse plures, Al dispetto di D. &c. videtur non posset negare, quod blasphemauerit, & si neget, apparet, quod nolit veritatem saepe. Resp. &c. Si ponga quello che dirà.

E se pure starà nella negativa, si ammonira in questo modo.

Et monitus ad veritatem clare, & aperte satendim, & exonerandam propriam conscientiam, quoniam non videatur verisimile, quod testes cum iuramento affirmarent, se audiresse i sum Constitutum blasphemare, nisi vere auctorissent, alioquin dubius in carcerebus detinebatur, & in longum protrahetur expeditio ei's cause, & acris punietur, si fuerit indicatus coniunctus per testes, quam si impetrat veritatem delicti paenitens contra se ipsum fatebatur. Resp. &c.

Scriuasi tutto ciò che risponderà.

E douendosi esaminare in materia d'incanti, e sortilegi oltre a i suddetti interrogator generali si procedrà così.

Interrog. *An ipse Constitutus de'rit operam rebus magicis, vel negromanticis.* Resp. &c.

Interrog. *An fecerit aliquod experimentum magicum ad amorem, vel ad odium, vel ad scientiarum acquisitionem, vel ad inuenientios thesauros.* Resp. &c.

Interrog. *An fecerit experimentum magicum ad amorem cum magnetis, & aliquibus coniurationibus, aliquaque rebus, & quatenus &c. dicat qualitatem magnetis, coniurationum, & aliarum rerum.* Resp. &c.

Interrog. *An ad dictum effectum usus fuerit magneti bapti-*

baptizato, & coniurationibus Demonum, eosque inuocauerit. Relp. &c.

E si vada interrogando in specie di tutti i particolari, che contra di lui si depongono, con tutte le circostanze, del luogo, del tempo, delle persone &c. douendo noi solamente, come per esempio, accennare, non diffusamente dichiarare ciò che ha da farsi.

Hora se il Reo doppo le obiezioni, & ammonizioni, che gli saranno state fatte, come di sopra, persistera nella negativa, s'interrogara, se gli habbia nemici, e quali, e per qual causa, in questo modo.

Interrog. An habeat aliquos inimicos. Relp. &c.

Se dirà non hauer alcun nemico, si terminerà l'esame, come più à basso si porra. Se dirà hauerne, se gli faccia dire quali siano, e per qual causa.

Et sibi dicto, vt eos nominet, & narret causas inimicizie. Resp. &c.

E si scriua tutto ciò che dirà, facendosi esplicare il nome, e cognome de' nemici, e la cagione dell'inimicizia. E se nominerà alcuno de' testimoni per suoi nemici, e le cause dell'inimicizia faranno grau, si dourà hauere in ciò considerazione, e prenderne secretamente informazione estragiudiciale. E ritrovandosi esser vera l'inimicizia, bisognrà procedere cautamente per venire in cognizione, se per verità, ò faliamente, e per maleuolenza quel tale sia stato deposito al Santo Officio. Ma se il Reo dice non hauer nemici, ò pure ne nomina alcuni, ma non allegna causa graue d'inimicizia, que frà i nominati non v'è alcuno de' testimoni mentouati nel procello, ne anco loro intrinsechi parenti, o dipendenti, si potrà di nuovo ammonire à dirla verità.

Et

Et sibi dicto, vt bene cogitet veritatem fateri, quoniam qui deposuerunt, & testificati sunt, ipsum Constitutum blasphemias, ouero, verba hereticalia protulisse, ouero, magicis experimentis operam de disce, id pro exoneracione propria conscientia fecerunt, & ne in excommunicacionem incident, quare certò creditur, eos veritatem si sios fuisse. Resp. &c.

E stando nella negativa, si potrà terminar l'essame in questo modo.

Tunc D. videns, ipsum Constitutum minimè cse disponitum ad veritatem faciendam, terminum posuit examini, ouero, dimisit examen, animo tamen continandi examen, ouero, animo &c. & iussit, ipsum Constitutum reduci ad locum suum, cum prius se subscriptisset, e se non saprà scriuere, cum prius fecisset signum Crucis loco subscriptionis, cum nesciret scribere.

E gli si farà sottoscriuere il proprio nome così. Io N. ho deposito come di sopra. Ouero gli farà fare vn segno di Croce sotto la scrittura dell'esame, come s'è detto nell'esamina de' testimoni. E poi il Notaro farà il suo rogito così.

Asta sunt hac per me N. de N. Notarium S. Officij N. die loco, & coram, vt supra. E farà anco bastevole la semplice sottoscrizione di esso Notaro così.

N. de N. Sancti Officij N. Nonarius.

Habbiasi considerazione di far scriuere le risposte de' Rei, ò affermativæ, ò negative, ch'elle si siano, con le loro proprie parole distinse, e non in questo modo. Resp. Affermativæ. Relp. Negative.

Auuertasi parimente, che dall'interrogazioni, che si fanno al Reo, egli non venga à sapere, ò comprendere in modo alcuno, chi sia stato il denunziatore,

D

ò quali

ò quali siano i testimoni, i quali hanno deposito, ò testificato contro di lui. E mentre il Reo, ò da se stesso, ò interrogato sopra i nemici, nominerà alcuno de' testimoni per suo nemico, avvertano l'inquisitore, & il Notaro di non dir parola alcuna, ne far atto, ò gesto, per lo quale il Reo possa comprendere, che quel tale, il quale egli ha nominato per suo nemico, sia stato esaminato contro di lui; ma dimostrino affatto non hauerne cognizione, e l'Inquisitore si faccia esprimere dal Reo il nome, cognome, padre, patria, esercizio, & habitazione di quel tale, come se mai non ne hauesse saputo cosa alcuna.

Avverta si ancora di scriuere gli accidenti, i gesti, & i mouimenti del Reo, mentre si esamina, come se diuenisse pallido, se tremasse, se nel rispondere vacillasse, se dicesse delle parole rotte, ed incompatte, se s'intopasse nel rispondere, & imbroglialesse le parole, & hora affermasse, hora negasse una medesima cosa, se rispondesse superbamente, e con'arroganza, e se anco s'inginocchiasse, e con parole humili domandasse perdonanza del delitto commesso, il tutto si noti. E si potrà fare scriuere in questo modo.

Et dum interrogaretur, ouero, admoneretur, ouero, responderet, videbatur timere, factus est pallidus in facie, tremebat, videbatur ignorare quid disseret, inculcabit, et inuoluebat verba, nesciebat explicare proprium sermonem; superbè, et arroganter, iracundè, subridens, respondit dicens &c. ouero, precidens genflexus petiit veniam humiliiter dicens &c. E si farà scriuere quello, che dirà, e farà &c.

Se il Reo non farà stato carcerato innanzi, che sia esaminato, ma farà stato solamente chiamato,

ò ci-

ò citato; si principierà il suo esame in questo modo.

Dic Menis Anni

Constitutus personaliter in aula Sancti Officii N. coram praesato M. R. P. Inquisitore &c. come di sopra.

N. de N. e li ponga il rimanente, puo come di sopra, e gli li faccia poi l'interrogazione del nome, cognome, padre, patria &c. E doppo s'interroghì così.

Interrog. *An sciat, vel saltem imaginetur causam suæ reuacionis, et praesentis examinis.* Reip. &c.

Si ponga quello che risponderà, e si proseguiscano le interrogazioni, come di sopra, mutando le parole, che si deuono mutare &c.

E nel fine dell'etanie, se il Reo non dirà la verità, si minacciera di metterlo prigione, in questa guisa.

Et monitus ad dicendam veritatem, alioquin oportebit, ipsum in carcere detineri. Reip. &c.

E persistendo nella negativa, si terminerà l'esame in questo modo.

Tunc D. videns, ipsum Constitutum non esse dispositum fateri veritatem, dimisit examen, animo tamen &c. et misit, ipsum se recipere ad carceres, et consignatus fuit N. de N. Custodice carcerum, ouero, satellitibus, ut duerent eum ad carceres, iniuncto ipsi Constituto, ut prius se subscribat, prout se subscripti, ut infra, videlicet &c. ouero, facio prius per i. sum signo Crucis, cum nesciret scribere &c.

Se il Reo confesserà interamente la verità de' delitti, de' quali sarà stato imputato, quando i delitti siano tali, che habbiano complicita d'altre persone, o siano graui, ad ogni modo si terrà prigione.

Quando il Reo s'haura da esaminare altre volte

D 2

doppo

doppo la prima, si comincierà l'esame, come qui sotto.
Die Mensis Anni

Eductus de carceribus, & personaliter iterum constitutus eorum superadicto M. R. P. Inquisitore &c.

N. de N. de quo supra, & sibi delato iuramento de veritate dicenda, ab eoque praetito, talis facris litteris, Interrog. Resp. ut infra.

Interrog. An melius cogitauerit super conscientiam suam, & se disposuerit ad veritatem faciendam melius, quam fecerit adhuc usque super his, de quibus in alio examine interrogatus fuit. Resp. &c.

Si scriuia ciò che dirà. E sedice d' hauer detto la verità nell'altra esamina, e che non ha commesso il delitto, &c. se gli faccia l'obiezzione in tal modo.

Et sibi dicto, quod ex his, que habentur in processu, aparet, ipsum minimè fassum fuisse veritatem, quoniam in processu habetur sic, & sic; e si replichi quello, che si ha in processo contro di lui. E stando pur egli nella negatiua, s' ammonisca a dir la verità, & a guardarsi dello ipergiuro, e non voler aggrauare la propria coscienza, così.

Et monitis addicendam veritatem, & ut caueat a peririo, & nolit aggrauare propriam conscientiam Resp. &c.

E si potrà di nuovo interrogare sopra il delitto, se gli habbia mai bestemmiato, o detto le tali parole hereticali, o fatto esperimenti magici &c. esponendo quelle bestemmie, o parole hereticali, o esperimenti magici, che s'hanno in processo. Enegando egli, si potrà ammonire più, e più volte, come di sopra, minacciā dogli, che la sua spedizione andrà in lungo, se non dira la verità; e starà più lungo tempo prigione, e si procederà contro di lui con i termini

di giustizia, & il tutto si farà scriuere in proceilo.

E se contra il Reo saranno più testimoni contesti, che interi siano, e non habbano eccezione alcuna, o d'età, o di costumi, o di sesso, o di condizione, o d'inimicizia, o di fautoria, e conseguentemente col loro testificato prouino il delitto oppostoli, o pure, se ben singolari, saranno però tanti in numero, così ben qualificati, che lo grauino assai, potrà l'Inquisitore ad effetto di conuincerlo, e disporlo in ogni modo a dir la verità, fargli leggere dal Notarole, deposizioni de' fudetti testimoni, tacendosi però i nomi, e cognomi di essi, e tutte quelle circostanze, onde il Reo potesse venir in cognizione d'essi.

E ciò si noterà a punto in questa maniera.

Tunc ad ipsum Constitutum convincendum de mendacio, & ad ipsum disponendum ad dicendam veritatem, de mandato prædicti Adm R. P. Inquisitoris fuerunt eidem Constituto per me Notarium lectæ depositiones testimoni locis opportunitis, tacuis nominibus, & cognominibus, eorumdem &c.

E questo fatto, hauendo già l'Inquisitore domandato al Reo, se ha ben'vdito, & inteso ciò che gli è stato letto, e da lui risposto di sì, haurassi da interrogare come qui sotto; e l'atto si noterà in questa guisa

Quibus depositionibus sic, ut supra, per me lettis, & per ipsi m Constitutum bene auditis, & (ut afferri) intelletis, sunt per D.

Interrog. Quid modo ad tam claras tot testimoni depositiones dicere velit, cum nullum iam sibi reliquum esse subterfugium videat, quominus veritatem fateatur. Resp. &c

E si porrà la tua risposta, quale te in effetto farà pur anco negatiua, se li farà la seguente obiezzione.

*Et sibi di To, quod testes contra e m examinati in San-
to Officio non sunt illi infensi, & medio eor m iur-
mento deponunt, & roptere a non est verisimile, illos velle in re-
bus tanti momenti, in Tribunal tam tremendo, & cum
tanto propria illorum salutis detrimento mendacium dice-
re; idcirò tandem se resolut veritatem fateri, cum vi-
deat, se i m per te's convictum esse, ouero, indicus ma-
xime gravatm. Resp. &c.*

E si porrà similmente la sua risposta, la quale es-
fendo negatiua, si terminerà l'esame in questo modo.

*Et cum nibil aliud ab eo posset haberi, dimissum sive
examen, animo &c. & ipse Constitutus se subscripsit,
deinde remissus fuit ad locum suum.*

E si farà, come di sopra, sottoscriuere l'esame.

E qui pure fa di mestiero particolarmente auer-
tire, che quantunque la mala credenza contra la Fe-
de risieda nell'animo, di cui solo Iddio è veditore, e
giudice incorrotteuole, & incorrotto, ne possa per-
ciò dall'huomo vedersi, o penetrarsi, non potendo l'
acume dell'occhio mortale tanto auanti trapassare
in alcun modo: tuttaua dalle parole, e fatti hereti-
cali si presume pur anco nella mente errore, e mala
fede. Laonde, se il Reo haurà giuridicamente con-
fessato, o pur farà doppo la negatiua rimiso legiti-
mamente conuinto, d'hauer proferito bestemmie
hereticali, o commesso fatti parimente hereticali,
doura immediatamente elaminarsi sopra l'intenzo-
ne, o credenza tua, c'ò è, se ha col cuor tenuto, e cre-
duto ciò che con la bocca sacrilegamente ha profe-
rito, o con l'opere istesse empiamente protestato, in-
terrogandolo distintamente sopra ciascuno di que-
gli articoli, che vengono tocchi dalle sopradette,

be-

bestemmie, e fatti hereticali. Per esempio, se ha-
ura confessato, o reitera conuinto, d'hauer pro-
ferito le bestemmie accennate nella Prima Parte, o
percosso le imagini di Christo, e de'Santi, o fatto
cole di Magia, e Negromanzia, s'interrogara nella
seguente forma.

*Interrog. An tenueris, & crediderit, Deum benedi-
cendum non esse optimum, simplicissimum, iustissimum, san-
ctissimum, ac potentissimum. Resp. &c.*

*Interrog. An corde Deum benedicium, Sacraissimam
Virginem, & Sanctos, ipsamque adeo Fidem Catholicam
abnegauerit. Resp. &c.*

*Interrog. An tenueris, & crediderit, Beatissimam Dei
Matrem non suisse, aut esse Virginem perpetuam, purissi-
mam, atque castissimam. Resp. &c.*

*Interrog. An tenueris, & crediderit, Sacras Christi
Domini, Gloriosissimae Virginis, ac Sanctorum imagines non
esse habendas, nec venerandas. Resp. &c.*

*Interrog. An tenueris, & crediderit, licere utimagi-
nis, ac negromanticis experimentis, & in eis exercendis
abutis verbis Sacrae Scripturae, rebus benedictis, ac Sacra-
mentalibus, & Sacramentis ipsis, e si farà mentione in
specie di quelle cose, ch'egli haurà abusato, inuocare,
& coniurare Dæmones, illos colere, ac venerari, eis sacri-
ficia offerre, cum illis pactum tacitum, vel expressum habe-
re, eorumque opera uti ad quamvis effectum. Resp. &c.*

E confessando, d'hauer creduto tutte le cose, delle
quali farà stato interrogato, o parte di esse, gli si do-
manderà, quale al presente sia la credenza di lui cir-
cali sudetti articoli, cosi.

*Interrog. Quid modo credit, vel teneat ipse Constitu-
tus circa præmissa, Resp. &c.*

E se dirà, che da tanto tempo in qua, e con la tale occasione, le quali cose dourà egli chiaramente spiegare, & il Notaro distintamente scriuere, non crede più le dette heresie, e che n'è pentito, non mancherà l'Inquisitore d'interrogarlo in genere, se ha creduto altre heresie, e così anco intorno a i Complici, o Maestri, o Discipoli in dette heresie, così.

Interrog. *An prater ius dicitas heresies alias tenerit, & crediderit, & quas.* Relp. &c.

Interrog. *An in pramis habuerit aliquos complices, magistros, aut discipulos, & nominet illos.* Relp. &c.

Ma negando d'hauer maleamente creduto, gli si farà quest'istanza.

Et sibi dicto, quod cum ipsem et Constitutus fassis sit, ouero, cum in processu legitimè per plures testes constes, omni exceptione maiores, contractus sit, talia, & talia dixisse, & commisisse, e si riferiranno le bestemmie, e fatti hereticali da lui confessati, o de' quali resta conuinto, ex quibus inducitur heresis s'ispicio, valde quoque presumitur ipsius Constitutum circa pramissa malam creditatem habuisse. Ideo conscientiam suam bene excusat, & veritatem liberè facatur. Relp. &c.

E non potendosi hauer altro, si chiuderà l'esame, o constituto di lui, e come si è detto di sopra, cioè.

Et cum nihil aliud &c.

Modo di confrontar due Rei Complici.

Perche al processo informativo s'appartiene anche il confronto di due Rei complici nel medesimo delitto, qualunque volta l'uno pertinacemente pega ciò, che dall'altro viene contro di lui deposito, dourà

dourà l'Inquisitore (nauendo pure à far simil confronto) farli venir davanti nel luogo dell'esamine il Reo negatiuo, e procedere nella seguente forma.

Die Mensis Anni

Eduus de carceribus, & personaliter constitutus &c.

N. de N. de quo supra, & delato eidem iuramento &c. fuit per D.

Interrog. *An adhuc se resoluerit ingenuè fateri veritatem, quam hactenus negavit.* Resp. &c. E se la risposta, quale dourà notarsi, sarà, ch'egli ha detta la verità, e ch'è innocente &c. si proseguirà così.

Et sibi dicto, quod hoc sunt subterfugia, & frivole excusationes, quibus se tegere inaniter conatur. Et quid dicit, si aderunt aliqui, qui affirmabunt in eius faciem, quod talia, & talia, tollit tempore, & loco, dixerit, ac fecerit respectu.

E si pongano in sostanza le cose contro di lui deposito, e delle quali l'altra volta è stato interrogato. Relp. &c.

Scriuasi quello che dirà.

E se pure starà saldo nella sua ostinazione, gli si farà nuoua istanza in questa foggia.

Et denovo sibi dicto, quod omis huiusmodi ambagibus, & subterfugis, velit se resoluere veritatem dicere, si promis omnia, & singula (ut supra) dixerit, & fecerit. Relp. &c.

E se ad ogni modo persevererà nelle negativa, s'interroghi come segue.

Interrog. *An cognoverit, & cognoscat B.* Cioè, colui, che dee confrontarsi, & cum eo conversatus fuerit. Resp. &c.

Se risponderà di sì, gli si feccia un'altra interrogazione.

Interrog. *An ipse, & dictus B. vñquam simul locuti fuerint, & de quib's rebus.* Resp. &c.

Se dirà, c'hanno ragionato insieme domesticamente di diverse cose, come si suol fare, s'interroghì più oltre.

Interrog. *An vñquam loquendo cum dicto B. aliquid dixerit concernens Religionem.* Resp. &c.

Se risponderà negativamente, si seguirà ad interrogarlo in questo modo.

Interrog. *An loquendo cum dicto B. protulerit verba hereticalia contra Sanctissimum Eucharistie Sacramentum, de quib's iam examinatus fuit.* Resp. &c.

Se darà la medesima risposta negativa, aggiungasi quest'altra interrogazione.

Interrog. *An vñquam scierit, seu dici intellexerit, dictum B. fuisse heresi infectum, aut de ea diffamatum, vel etiam suspectum.* Rrsp. &c.

E negando egli tuttavia, s'esorti à dir la verità così.

Et sibi dicto, quod bene aduertat dicere ueritatem, & caueat à mendacis, quoniam aderunt, qui contrarium omnino in eius faciem deponent. Resp. &c.

E se pure vorrà mostrarsi pertinace, nel negare, all' hora l'Inquisitore comanderà, che in faccia di lui venga quell' altro, che si ha à confrontare, & il Notaro scriverà così.

Et tunc D. pro ueritate reperienda, & ipsum Constitutum de mendacio conuincendo, mandauit, ad eius faciem adducit B.

E venuto ch'egli sarà, diaisi il giuramento all'u-
no, & all'altro, e fattisi vicendeuolmente riconosce-
re, s'interroghi prima B. come di sotto, & il Nota-
ro similmente registri l'atto in questa guisa.

Quo

Quo adducto, & detato ambobus iuramento de veritate dicendi, prout tactis sacris litteris, iurarunt, factaque inter eos missiva nominum, & personarum recognoscione, sicut prius per D. id: m. B. ultimò adactus.

Interrog. *An ea, que dixit in eius constituto facto sub die &c. ouero, constitutis factis sub diebus &c. contra presentem Constitutum Reum negatiū m, fierint, & sine vera, illaque pro veritate dixerit, & deposuerit, modo que intendat illa eadem ratificare, & comprobare in faciem praesentis Constituti.* Resp. &c.

E si stenda la sua risposta, quale se farà affermata, scriuera il Notaro in questo modo.

Præste N. & dicete &c. E si porrà quel che dirà N.
Dapois s'interroga à B. così.

Interrog. *dictus B. ibi præsens, ut modo in substantia, summatis, & succintè referat hic in faciem dicti N. que afferit, alias dixisse pro ueritate aduersus ipsum N. in alio suo constituto, ouero, in aliis suis constitutis.* Rrsp. &c.

E se esso B. in sostanza riferirà quanto l'altra volta, ouero, l'altre volte depose, o pure dirà, che non si ricorda bene di quel che depone, faccia, o non faccia egli istanza, che gli si legga la sua prima deposizione, o gli si leggano l'altre sue deposizioni, quando faranno più, gli si dovranno ad ogni modo leggere, & haurassi a notare così.

Et tunc de mandato D. sicut eidem B. sic instanti, & penitenti (se pur ciò haurà risposto) per me Notarium leatum eius constitutum factum in hoc Sancto Officio sub die &c. ouero, se faranno più constituti, leta fuerint eius constituta facta in hoc Sancto Officio sub diebus &c. in parte tamen, & partibus dictum N. tangentibus, presente etiam ipso N. audiente, & intelligente.

E suc-

E successivamente richiesto dall'Inquisitore ciascuno di essi Rei, se hanno ben'vdito, & inteso ciò, che loro è stato letto, e da essi risposto disl, dourassi interrogare B. come qui sotto, e l'atto si scriuerà dal Notaro in questo modo.

Quo lecto, & per ipsos B. & N. audito, & intellecto, ouero, quibus lectis, & per ipsos B. & N. auditis, & intellectis (prout afferuerunt) sunt idem B. per D.

Interrog. An ei, que alias depositit in constituto sibi nunc lecto, & per eum auditio, & intellectio, ouero, in constitutis sibi nunc lectis, & per eum auditis, & intellectis (prout afferuerit) sint vera, illaque pro veritate diversi, & tamquam veramodo illa apparet, & ratificet in faciem Constituti predicti. Resp. &c.

Et affermando B. d'hauer in detto suo constituto, ouero, in detti suoi constituti, deposita la verità, con approuare, e ratificare il tutto, s'interrogherà N. in questa maniera.

Interrog. *Quid modo dictus N. respondeat ad ea, que de ipso depositis in eius faciem B. hic presens.*

Scriuasi la risposta di N. sotto questa forma.

Replicante dicto N. &c. con spiegare intieramente la sua replica.

Subiungente dicto B. &c.

Si ponga quello, che soggiungerà B.

E perieuerando N. nel negare, e B. nell'affermare, si terminerà il confronto in questo modo.

Et cum unusquisque in suo dicto persisteret, D. dimisit examen, animo, &c. & ambo se subscriberunt, ouero se non sapranno scriuere, & cum nescirent scribere, secerunt ambo signum Crucis, o pure, te uno di essi solamente sapra scriuere, & N. se subscriptu, B. verò, cù nesciret scribere.

scribere, secut signum Crucis loco subscriptionis, deinde perque remissus fuit ad locum suum.

E se vi faranno altri Complici da confrontare, si procederà con essi nel medesimo modo.

Oltre alla suddetta maniera di confrontare piano-mente i Complici, un'altra ve n'è, che alle volte pur anco per giuste cagioni s'ammette nel Santo Tribunale, & è, quando l'uno de' Complici viene in faccia dell'altro esposto alla tortura per confermare in essa il detto suo contro di lui. Il che come debba farsi, mostrerassi appieno nella Sesta Parte, que si tratterà del modo d'interrogare i Rei nella tortura.

Modo di confrontare i testimoni non complici col Reo, che nega il delitto.

&c.

Qualunque volta sarà giudicato expediente il confrontar col Reo negatiuo i testimoni, che aueranno contro di lui deposito nel Santo Officio, tal confronto haura da farsi con tutte quelle qualità, che si ricercherebbono, se i testimoni non fuessero per innanzi mai stati esaminati. Lette adunque giudicialmente al Reo negatiuo le deposizioni de testimoni nel modo, che già s'è detto, si faranno venire in faccia di lui ad uno ad uno separatamente; e dato a ciascuno d'essi il giuramento alla preséza d'esso Reo, & anco al medesimo Reo, e riconosciutisi il Reo, & i testimoni vicendevolmente, douranno i testimoni a faccia del detto Reo ratificare, e confermare le cose,

cote, che l'altra volta contro di lui deposero, nella forma, che legue.

Die	Mensis	Anni
-----	--------	------

Educius de carceribus &c.

N. de N. de quo supra, & sibidelato &c. sicut per D.

Interrog. *Et monitus ad dicendam veritatem &c.*

Resp. Ho detta la verità.

Interrog. *Quid dicet, si testes contra eum examinati in faciem eius affirmabunt, quid predicta de quibus iam ex-minutus fuit, dixerit, ac fecerit respectuine?*

Resp. Potranno dire i testimoni quel che vorranno; ma diranno tempre la bugia: perche io non ho mai detto, ne fatto simili cote.

Tunc D. ad multò magis convincendo & ipsius Constitutum de mendacio, & magis disponendum ad veritatem faciendum, & ad omnem aliam meliorem finem, & effetum mandauit ad faciem ipsius Constituti adduci Titium, de quo supra.

Quo adducto, & allato tam sibi, quam ipsi Constituto iuramento veritatis dicenda, prout, talis &c. iurarunt, sicut idem Titius adductus per D.

Interrog. *An cognoscat praesentem Constitutum, & dicat, quomodo nominetur, & cognominetur.*

Resp. Signor sì, ch'io conosco quest'uomo qui presente, che si chiama Sempronio &c.

Interrog. *Vice versa predictus Constitutus, an cognoscat praesentem adductum, & quomodo vocetur.*

Resp. Signor sì, ch'io conosco quest'uomo, che m'hauete fatto adesso venir in faccia, che si chiama Titio &c.

Et facta sic per presatos adducti, & Constitutum mutua nomine, & personarum recognitione, sicut denuo idem adductus

In-

Interrog. *An ea, que deposita in suo examine facta in hoc Santo Officio sub die Mensis Anni contra presentem Constitutum, fuerint, & sint vera, illaque pro veritate dixerit, & deposituerit, modoq; e intendat illa ratificare, & comprobare in facie praesentiis Constitutis.*

Resp. Signor sì, che tutto quello, ch'io dissi nell' altre mie elamine contro Sempronio qui presente, è la verità, e per la verità l'ho detto, e deposito, e son qui per mantenerlo anco in faccia dell' istesso Sempronio qui presente.

Ouero per maggior breuità si potrà far scriuere così.

Quo adducto, & delato ambobus iuramento veritatis dicto, prout, talis &c. iurarunt, facta q; inter eos mutua nomine, & personarum recognitione, sicut idem adductus per D.

Interrog. *An ea, que deposituit &c. E si segua, come di sopra. Dipoi si scriua così.*

Interrog. *Idem adductus, vi modo insubstantia, sumptuosa, & succincte referat ea, que afferit alias dixisse pro veritate in eius depositione.*

Resp. Io ho detto per verità in sostanza, che &c.

E se dirà, che non si ricorda così bene di tutti i particolari, che depose, e domanderà, gli si legga la sua deposizione, dourà l'Inquisitore fargliela leggere: e farà anche l'istesso, tutto che il testimonio non glie la chiedesse. E si noterà così.

Tunc D. mandauit per me Notarium ad claram amborum Intelligentiam le i depositionem ipsius adducti, de qua supra, facta sub die &c. uel in ea parte, que incipit &c. usque ibi &c.

Quae lecta, & per ambos bene auditæ, & intellectæ, ut interrogati afferuerunt, sicut idem adductus per D.

In-

Interrog. An ea, q' a modo legi audiuit, sint illa eadem, quæ ipse alias dixit, & depositus contra, vel circa personam presentis Constituti; & an vera sint, & illa tamquam vera modo approbet, ac ratificet in facie eiusdem Constituti.

Resp. Signor sì, che quanto m'hauete letto adesso è stato detto, e deposito da me; e tutto l'hò detto per la verità: e come vero lo confermo adesso, e ratifico alla preïenza, & in faccia di Sempronio.

Tunc D. conuersus erga dictum Constitutum, interrogavit ipsum, quid modo respondeat ad predicta.

Resp. Io hò inteso quanto dice costui &c. e dico, che non dice la verità.

Replicante ipso adducio, & dicente. Io dico, che è vero quello, che dico io.

Subiungente ipso Constituto. Può dir costui quello, che vuole: ma non si trouerà mai, ch'io habbia detto, o fatto simili cose.

Tunc D. cum unusquisque persistaret in suo dicto, mandauit, dictum adductum amo erâ vel recedere a loco examinationis, vel licenziarii ipsum adductum, iniuncto sibi iuramento cum iuramento.

E nel medesimo modo si confronteranno anco gli altri.

E questo fatto, s'interrogherà, & ammonirà il Reo a dir la verità così.

Interrog. Et monitus i se Constitutus, ut tandem velit se resoluere veritatem liberè faceri. **Resp.** &c.

Et pluries monitus ad veritatem sincerè fatendam, cum iam videat, testes adesse, qui eorum medio iuramento deponunt in eius faciem, ipsumque convincent, quos verisimiliter non est falsum deponere, ex quo non habent causam, quare id faciant, aut facere debeant. **Resp.** &c.

Et

Et cum nihil aliud ab eo posset haberî, D. dimisi et exaudien, animo &c.

N. de N. Sancti Officii Notarius.

Modo di fare giudicialmente da i testimoni riconoscere un Reo, che nega d'esser deßo &c.

O Ccorre alle volte, che il Reo nega nō solamente il fatto, del quale è indicato, e d'esser mai stato nel luogo, oue è deposito d'hauer commesso il delitto, ma anco d'esser quel tale, che da i testimoni vien nominato nel processo. La onde è necessario farlo giuridicamente da i predetti testimoni riconoscere non tanto per ragion del Fisco, quanto per difesa dell'ispetto Reo, che non riconosciuto potrebbe innocentemente esser punito. E questa cognizione deve farsi, non già con essibire a i testimoni il Reo (come si dice) ad oculum, ma con metterlo frà due, o tre altri, d'età, habito, statura, & effigie a lui più che sia possibile simiglianti: ma in nian modo sconosciuti da i testimoni. E tale sarà la forma.

Die	Mensis	Anni
Eductus de carcerebus, & personaliter constitutus &c.		
Annus, de quo supra, & delato sibi iuramento de veritate dicenda &c. suis per D.		

Interrog. An velit ex se aliquid dicere circa suam causam.

Resp. Non mi occorre dire altro; non essendo io quell'Anno, del quale voi cercate: ne essendo tam poco stato mai nella Città di N.

E

In-

Interrog. Et monitus, ut bene aduertat dicere veritatem, quia non desunt plures testes, qui poterunt recognoscere, ipsum Constitutum vocari Annium, & esse illum eundem, de quo agitur, ac omnino extitisse in Cittate N.

Resp. Io vi dico; che non sono altrimenti quell' Anno, del quale si fa menzione; e non si trouerà mai, ch'io sia altro, che Buzio, e ch'io sia stato nella Città di N.

Tunc D. ad convincendum ipsum Constitutum de mēdacio, & ad disponend. m ipsum ad veritatem facendam, & ad omnem alium meliorem finem, & effectum, mandauit, ad locū examinis adduci tres alios, q̄ i magis similes etate, habitu, statura, & effigie ipsiū dicituto reperiūt potuerūt

Quibus adductis, idem D. mandauit, eos in ordine poni, & inter illos poni etiam ipsum Constitutum, & ad illorum faciem successiue mandauit vocari Caium testem iam exanimatum.

Qui ad faciem predicatorum adductus, & sibi iuramento veritatis dicendæ delato, prout, saltis &c. iurauit, fuit per D.

Interrog. An cognoverit, & cognoscet Annium, quomodo, & à quā tempore citra illū cognoscet. Resp. &c.

Etil Notaro scriuerà la risposta intieramente.

Interrog. Quādiu fuit, quod dictum Annium non vidit.

Resp. Io non hò veduto detto Anno da che nella Città di N. ci trouammo insieme, possono essere due mesi, con occasione &c. Egli poi si partì, & io non l'hò mai più visto.

Interrogat. An si dictum Annium modò videret, ilum cognoscet.

Resp. Senza dubbio riconoscerei detto Anno, se lo vedessi adesso.

Et D. dicente, ut modo inspiciat istos quattuor, qui sibi exhibentur, sic in ordine, ouero, in circulo, & pure, in corona constitut. s, & dicat pro veritate, an inter praefatos adsit, & reperiatur ille Annus, de quo modo interrogatus fuit, & quem dicit se vidisse in dicta Cittate N.

Resp. Signore, io hò veduto benissimo questi quattro huomini, che stanno qui per fila, e vi dico, che frà di loro ci è quell'Anno, del quale hora m'hauete domandato, e che io hò detto d'hauer ultimamente visto nella Città di N.

Et D. subiungente, ut dicat, & designet, quinā ex dictis quattuor hominibus sit ille Annus, & manu illum tangat.

Resp. Mouens se de loco ad locum, & manu tangens dictum Constitutum, tertium in ordine positum. Signore, questo qui, ch'è terzo nella fila, è quell'Anno, del quale mi hauete dimandato, & io vi hò riposto di sopra.

Præsentē dicto Anno, & dicente. Signore, costui non sò chi si sia, non lo conosco, & egli non può conoscer me, & io non sò quello, che lui dica, perche non fui mai, ne meno mi chiamai Anno, ma sì bene sono, e mi chiamo Buzio, come vi ho detto di sopra; e non sono mai stato nella Città di N.

Replicante dicto adducto, & dicente. Io dico, che lui si chiama Anno, e eosì si faceua chiamare, & era chiamato da tutti, e lo riconosco benissimo per quell'Anno, che vi hò detto poco fa.

Subiungente dicto Anno, & dicente. Non è vero niente di quello, che dice costui &c.

Et cum ricerque persisteret in suo dicto D. licentianus dictum adductum, imposito sibi silentio c. m iuramento.

Et successuē D. ad magis convincendum ipsum Constitu-

tum de mendacio, & ad magis disponendum ad veritatem fatendam, ac ad omnem alium meliorem finem, & esse etiam mandavit, adduci Titulum alium iesiem iam examinatum.

Qui adductus, & delato sibi iuramento veritatis dicenda, prout tacitis &c. iurauit, fuit per D.

Interrog. An agnoscat &c.

Resp. Signor sì, ch'io conosco Annio, e lo comincia a conoicere nella Città di N. &c.

Interrog. Quandis sit, quod dictum Annium non vidit.

Resp. Da che io lo vidi, come sopra, in detta Città di N. non l'hò mai più visto.

Interrog. An si modo videret dictum Annium &c.

Resp. &c.

E si farà, e terminerà la cognizione, come di sopra.

Dopo senza interuallo, s'introdurrà Seio, e nella medesima forma si farà la cognizione, quale dovrà terminarsi così.

Et cum vierque persisteret in suo dicto, D. licentiauit dictos tres homines, & Scium ultimo loco addubium, imposito eisdem silentio cum iuramento &c.

Et successiue prosequendo examen contra ipsum Constitutum.

Interrogauit ipsum, quomodo audeat adhuc negare, se nominari, & esse Annium, de quo in processu tractatur, cum videat, se de hoc per tot testes esse convictum.

Resp. Dicano i testimoni quel che gli pare. Io mi chiamo Buzio, e non Annio ne fui giamai nella detta Città di N.

Et sibi dicto, quare velit, quod praedicti testes medio eorum iuramento dicerent, ipsum Constitutum nominari Annium

nium, & fuisse in Cittate N. vt supra, si verè ita non esset.

Resp. Che sò io, perche se lo dicano costoro?

Interrog. Et monitus per D. vt recedat ab huiusmodi sua obstinatione, & mendacis, cum videat, se esse testibus superatum, & non posse amplius negare se esse Annium, & fuisse in Cittate N. quia etiam quod neget, iam D. habet illum pro coniuncto.

Resp. Se V. S. mi ha per coniunto, non sò, che mi dire. Io non posso esser coniunto di quello che non è.

Qui è d'avvertire, che se il Reo non resterà coniunto d'esser quello, contro a cui si depone nel processo, che habbia commesso nel tal luogo il tal delitto concernente il Santo Officio, perche non vi siano testimoni in numero sufficienti, ma ve ne sia un solo, e nel processo risultino pur indicij, & amminicoli, o da i medesimi detti del Reo, o d'altra parte, per li quali si debba, col consiglio, e parere de' Consultori, contro di lui procedere a rigorosa esamina, per hauer l'identità, e cognizione della persona: haurassi ciò ad osservare nella forma, che altroue si dirà. Et in tanto si compirà l'esamina nella maniera più volte da noi detta di sopra.

Et se in tal rigorosa esamina haurà poscia il Reo confessato l'identità della persona, potrà un'altra volta pianamente esaminarsi nel modo, che segue.

Die Mensis Annis

Eductus de carceribus &c.

Annus, de quo supra, & delato sibi &c. fuit per D.

Interrog. An velis ex se aliquid dicere circa suam causam. Resp. &c.

Interrog. An aduersus Sanctissimum Eucharistie Sacramentum hanc propositionem protulerit, in eo, videlicet, non reverè, realiter, et substantialiter corpus, & sanguinem Domini Nostri Iesu Christi. Resp.&c.

Se negherà, si ammonisca a dir la verità così.

Monius per D. ad dicendam veritatem, quam ex ijs, quæ in processu aduersus ipsum Constitutum resultant, non videtur posse diffiteri. Resp.&c.

S'egli confesserà d'hauer proferita la sudetta propositione con le circostanze, che si hanno nel processo, s'interroghi come legue.

Interrog. An credat, vel crediderit, in Sanctissimo Eucharistia Sacramento non contineri verè, ac realiter, corpus, & sanguinem Domini Nostri Iesu Christi. Resp.&c

E negando, gli si faccia questa obiezione.

Et sibi dicto, quod cum ita seriose &c. pongansi l'altri circostanze, praefatam impianam propositionem assertuerit, valde presumitur, circa predictum articulum malam credulitatem habuisse. Quamobrem dicat veritatem. Resp. &c.

E persistendo nella negatiua s'ammonisca di nuovo così.

Iterum monius ad dicendam veritatem pro Dei gloria, & anime sua salute. Resp. &c.

E non potendosi hauer altro si chiuda l'esamina, come di sopra. Ma confessando ancora la mala credulità, si proteguesca d'interrogarlo sopra i complici &c come per auanti si è detto.

E perché auuiene pur anche tal volta, che i testimoni depongano contra uno, ch'essi non conoscono di nome, ma solamente di faccia, ò (come si dice) di veduta, negando perciò il Reo d'hauer commesso il delitto

delitto oppostoli, e d'esser stato nel luogo &c. è necessario similmente, per non pregiudicare alle ragioni del Fisco, farlo in ogni modo con aperto confronto da essi testimoni riconoscere. Ilche si eleguira in questa maniera.

Interrog. Quid dicet, si testes fide digni, ipsi sicut Constitutionem recognoscunt, esse omnino illum, qui in Civitate N. die &c hora &c. si ponga il luogo, il giorno, e l' hora, protulit praesata verba hereticalia aduersus Sanctissimum Eucharistie Sacramentum &c. Idque etiam in eius faciente testificabuntur. Resp. &c.

Tunc D. ad comincendum ipsum Constitutionem de mendacio, & ad disponendum ipsum ad veritatem fatendam, ac ad omnem alium maiorem finem, & effectum, mandauit, accersiri tres alios facie, habitu, flatura, & etate ipsi Constituto, quod fieri potuit, magis similes, & cum eodem Constitutione in ordine collodari.

Quibus sic vocatis, videlicet, A. B. C. & in ordine cum ipso Constitutione dispositis, ita ut ipse Constitutus primus, vel secundus, vel tertius locum in ordine retineret, D. mandauit, ad eorum faciem adduci Caium, de quo alias.

Quis adductus delato sibi iuramento versus dicens, prout, tactis &c. iurauit, suis per D.

Interrog. An si viderit hominem, aduersus quem in suo examine testificatus est, illum recognoscet.

Resp. Credo certo, se vedrà il detto huomo, di ducerlo riconoscere.

Interrog. Ut modo bene inspiciat istos quatuor homines, qui sibi exhibentur in corona dispositos, & dicat, an inter illos adsit ille, de quo mentionem fecit in dicto suo examine, & dixit, se cum cognoscere de visu tantum, & non de nomine.

Resp. Cum dictos quatuor homines attentè inspexisset.
Signor sì, che fra questi quattro &c.

Et sibi dicto, ut indicet præfatum hominem, de quo ipse intellexit in suo examine.

Resp. Mouendo se de loco ad locum, & manibus propriis tangendo dictum Annium, de quo alias, primum, vel secundum, vel tertium in ordine positum. Signore, questo è quell' huomo, il quale io hò deposto nella mia esamina, che io alla presenza di Tizio, e di Seio, nella Citta di N. in piazza il giorno di &c. sentii dire, che nel Santissimo Sacramento &c.

Presente dicto Anno, & respondentे. Costui dice gran bugia &c.

Replicante dicto Caio adducto, & dicente. Io dico, ch'egli è quell'huomo &c

Subiungente dicto Anno, & dicente. Et io dico, che non sono &c.

E potrà ancol' Inquisitore far in presenza del Reo leggere la deposizione del detto Caio, e ciò si noterà, come di sopra; e si noteranno anco tutte le risposte, che dall'vna parte, e dall'altra verranno successivamente date nel modo già accenato.

E se il Reo vorrà egli stesso interrogare il testimonio, potrà farlo a suo piacere, non seruendo simil confronto ad altro, che a supplire il difetto della citazione, e douranno così le interrogazioni del Reo, come le risposte del testimonio distintamente registrarsi nel processo, che perciò non vi haurà luogo ad altra ripetizione, supposto però, che il testimonio sia stato dal Reo bastevolmente interrogato. E nella medesima forma si confronteranno gli altri, e si prosegua d'esaminare il Reo, come di sopra, adattando,

tando, e cangiando rispettivamente &c.

Auertasi nondimeno, che la predetta forma di apertamente confrontare il testimonio col Reo per la cognizione &c. deuesi adoprare solamente in caso, che il Reo, vlate le debite diligenze, non resti per altre prove conuinto, e d'altra parte cessi ogni pericolo, che il testimonio debba per ciò del Reo venire in qualcuoglia modo offeso, e danneggiato; che quando si giudichi esserui vn tal pericolo, bassi detta cognizione, e confronto a fare in modo, che il Reo non vegga altrimenti il testimonio, ma ben si dal testimonio sia veduto il Reo, ò facendosi esso testimonio mascherare, e da capo a i piedi coprire, ouero oprandosi, ch'egli per le fessure, ò pertugio di qualche vscio riguardi il Reo posto sempre tra due, ò tre altri, nella guisa di sopra mostrata.

E se nel primo modo haurà a farsi la cognizione, procedera l'Inquisitore in questa forma.

Tunc M. R. P. Inquisitor ad convincendum &c. mandauit ipsum Constitutum ponit in circulo inter tres, vel quatuor ipsi Constituto atate, statuta, effigie, & habitu, quoad fieri potuit, magis similes, & deinde in eius faciem sic positi adduci Tisum testimoniatum, & personatum.

Quis sit personatus adductus, & delato sibi instrumento de veritate indubitate gestu dicenda, prout invenit, tactis &c. fuit per D. monitus, ut videat, an inter hos coram se stantes sit illus, de quo ipse depositus in suo examine, & dixit, se cum cognoscere solùm de visu, & non de nomine, & si inter eos sit, quod ipsum manus tangat.

Qui testis ita monitus statim manus dextra restringit Annuum.

Qua recognitio ita manus taetū facta, M.R.P. Inquisitor solum Constitutum, aliosq; cum eo positos licentiauit, & deinde testem denuo interrogauit, an bene illum cognoverit.

Resp Signor sì, è quello istesso, ch'io toccai con la mano. Io lo vedeua benissimo, e l'ho riconosciuto chiaramente.

Tunc M.R.P. Inquisitor licentiauit ipsum testem, insinuando sibi silentio &c. & coram se mandauit denuo Reum delatum adduci.

Qui sic adductus, eique iuramento delato &c. fuit per D.

Interrog. &c. Resp. &c.

Se nel secondo modo, si caminerà con la forma, che segue.

Tunc M.R.P. Inquisitor ad conuincendum &c. mandauit, ipsum Constitutum ponit &c. & deinde ad talem cameram adduci. Nō testem examinatum, quo Constituto (v. supra) posito, & relitto sub custodia, & guardia Satellitum, & teste sic addutto, eique iuramento delato de veritate dicenda, prout iurauit, tattis &c. fuit praeditus testis positus ad rimulas, vel ad foramen ostii, indeque sibi dicto Constituto, & aliis cum eo positis ostensis, fuit à praefato M.R.P. Inquisitore.

Interrog. An inter illos, quos per rimulas, vel foramen ostii stantes vidit, adsit ille, de quo ipse in suo examine depositit, & dixit, se cognoscere de viu tantum, & non de nomine,

Reip. Signor sì, che frà quelli, che ho visti, e veggo per queste fessure, ouero, per questo busetto di questa porta, iui nella stanza, doue &c. è quello, del quale io ho deposito nel mio esame, e dico, ch'è quel-

lo,

Io, che tiene la berretta di vel uto nero con una penna bianca, col colletto bianco trinciato, col gubbone di raso cremesino, con li calzoni di velluto nero, e calzette di seta cremesina, & ha la barba castagnaccia, & è un poco più bassotto di quei due altri, & adesso tiene la mano dritta messa nella faccoccia de i calzoni, e stà col piede manco innanzi, e come si muove un poco ve lo dirò &c.

Dicens. E quello, che adesso ha sputato, e si è voltato in qua, ostendens, & descriuens praedictis signis Annium.

Qua recognitio facta, M.R.P. Inquisitor cum licentiauit, iniuncto eidem silentio &c. reuersisque ad ipsum Constitutum, licentiatisque iis, inter quos fuerit positus, iniuncto unicuique eorum silentio &c. & continuando cum examen, interrogauit &c.

E poiche tant' oltre siamo in questa materia proceduti, egli conuen sapere, che il confronto aperto de'testimoni col Reo, supposta la lontananza d'ogni pericolo, si rende per altra cagione lecito, e necessario nel delitto d' heresia , cioè qualunque volta si dubita, che i testimoni habbiano deposito il falso, e si teme, che per le loro false depositioni l'innocente resti a gran torto condannato : ò pur vi è qualche altra gran causa di far detto confronto. Il quale, particolarmente suol farsi, quando i testimoni , & i Rei sono vilissime persone, ne per qual si uoglia benché sconcio accidente punto si curano, se buona , ò rea fama lorone segua , auuenga che , potendo pur anche tra simili persone esserui pericolo, l'ysare in ciò cautela , non debba disdiceuole stimarsi giamai.

TERZA PARTE.

Come habbiano ad esaminarsi gli Heretici formali.

Modo d'esaminare un Reo denunziato d'heresie formali, & à cui siano stati ritrouati libri hereticali d'Heresiarchi, e loro seguaci, e scritti pur hereticali, anco del medesimo Reo.

Perche sommamente importa al nego-
zio della Santa Fede, che si vvi ogni di-
ligenza per scoprire tutti gli errori, &
heresie celate entro la più segreta par-
te del cuore d'un Reo indiciato di cosi
fiera, & horribile pestilenza, habbiamo stimato do-
ver non poco piacere, e contentamento a i Giudici
di violata Religione recare il porre qui appresso
vna forma d'esaminare così fatto Reo; con accen-
nare i principali motui di quegl'interrogatori, che
douranno perciò fargli, lasciando il rimanente alla
molta prudenza, e gran sapere di essi Giudici: e la
forma è questa. *Die Mensis Anni*
Eduetus de carceribus, & personaliter constitutus &c.
N. de N.

*N. de N. filius N. cui delato iuramento &c. fuit per D.
Interrog. An sciat, vel saltē presumat causam sue
carcerationis, & praesentis examinis. Resp. &c.*

*Interrog. Vi reddit rationem ritæ sua, & quid à puer-
itia fecerit quibus in locis sacerdit, quos praeceptores, que
rudimenta, & quorum amiciziam, & conuercionem ha-
buerit. Resp. &c.*

*Interrog. An habuerit penes se, ac legerit libros de
Religione tractantes, & quos. Resp. &c.*

Se dirà di sì (come conuiene che dica, essendoglie-
ne stati trouati appresso) e nominerà tutti i detti li-
bri, o parte di essi, s'interrogará così.

*Interrog. An sit paratus recognoscere omnes, & sim-
plices libros tam impresos, quam manuscriptos reperios
in perquisitione domus propria habitationis ipsius Constitu-
ti, ipso metu praesente, facta si sibi ostendatur. Resp. &c.*

E dicendo d'esser pronto à riconoscerli, douranno
essibigli ordinatamente i libri, e scritti heret. cali,
in questa forma.

*Et sibi ostensis singillatim omnibus, & singulis libris, fo-
liis, & paginis superioris descriptis ac registratis, & per ip-
sum Constitutionem etiam singillatum bene visis, ac pre mani-
bus habitis, ad opportunam D. interrogationem. Resp. &c.*

E si porrà tutto quello, che dirà intorno alla ricon-
gnizione di tutti i iudetti libri, e di ciascuno di essi.

E se vi faranno ancora altre scritture, quantun-
que non hereticali, ne fospette, quali si pretendano
essere di sua mano, gli si faranno parimente ricono-
scere ad effetto di conuincerlo, oue bisogni, nel mo-
do, che si dirà più a basso.

*Interr. Cuius litteraturæ existat liber manuscriptus,
quero, existant libri manuscripti, ac etiam folia, &
pagi-*

pagina item manu scripta penes ipsum reperte, & modo à se recognitæ. Resp. &c..

Se dirà, non saperne di mano di cui siano detti scritti hereticali, e soggiungerà, essergli capitati con i libri stampati confusamente alle mani, confessando però, l'altre scritture non cattive essere di sua mano, onde per la simiglianza de' caratteri resti tuttauia molto più indicato, d'essere stato egli medesimo anco dell' altre lo scrittore, s'interrogarà come appresso.

Interrog. *An alia quoque scripta fuerint manu ipsius Constituti exarata, & sincerè procedat in Sancto Officio. Resp. &c.*

Se negarà, cotali scritture hereticali esser di sua mano, e tra esse, e l'altre appaia esserui gran simiglianza, e gli si farà questa obiezione.

Et sibi dicto, quò cùm virarumque scripturarum modo à se recognitarum characteres valde similes, & conformes sint, non videtur ipse Constitutus posse negare quin dictas scripturas omnes, & singulas manu propria exarauerit. Resp. &c.

E negando egli tuttauia, si darà fine rll'esamina nel modo più volte accennato.

E successivamente d'ordine dell' Inquisitore si chiameranno nel Santo Officio alcuni Periti, & eccellenti Scrittori, che confrontino le scritture hereticali con l'altre non hereticali del Reo; e poi col proprio giuramento rechino il lor giudicio, se la letteratura, o carattere dell'vne, e dell'altre sia (com'egli si pare) simile, e conforme, ad effetto di poter in ogni modo conuincer il Reo; e tutto dourà ritrarsi in scritto giuridicamente col decreto dell'In-

quisitore nella forma che segue.

Die	Mensis	Anni
Prædictus Adm. R. P. Inquisitor ad magis conuincendum dictum N. quod prefata hereticalia scripta manu propria conficeret, mandauit, ac cersiri in Sancto Officio peccatos in arte scribendi ad effectum comparendi præfata hereticalia scripta cum aliis scripturis prædictis N. ad ipso judicialiter recognitis, &c.		

N. de N. Sancti Officii Notarius.

Die	Mensis	Anni
Vocatus fuit de mandato prefatis Adm. R. P. Inquisitoris in observationem suprascripti Detreti &c.		

N. de N. peritus in arte scribendi, ei que delato iuramento de veritate dicenda, prout, tactis &c. irrauit, fuit illi iniunctum, ut attente, ac diligenter inspiceret, accurateque consideraret litteraturam scripturarum &c. si describano le scritture non hereticali, necnon litteraturam aliarum scripturarum hereticalium, de quibus supra, quæ etiam omnis, & singulae fuerunt sibi exhibitæ ad effectum dividendi, an sit eadem litteratura, nec ne.

Quibus per eum visis, ac diligenter inspectis, & accurate consideratis, retulit, vi infra.

Io hò visto, e diligentemente considerato &c. Pongasi intieramente la relatione di esso N. e dal Notaro chiuda si l'atto con questo fine.

Qua relatione, & attestazione habita, & acceptata &c. fuit licentiatu, imposuisti silentio sub iuramento, & se subscriptis.

E si sottoscriuerà esso, & il Notaro nella forma consueta.

E nell'istesso modo si procurerà d'hauere il giudicio d'altri periti intorno alle dette scritture.

Ma se per auentura non si potessero hauere altre scrittura di esso Reo , con le quali si hauesse a fare il paragone , all' hora si farà venire il Reo al luogo dell etamine , e giuridicamente s' interrogarà s' egli sappia scriuere , e se dirà di sì , conuerrà che di presente gli si facciano scriuere quelle parole , che a lui faranno dal Giudice dettate , il quale auuertirà di fare , che le più delle parole da dettar segli siano contenute nella scrittura , ch' egli ha da riconoscerre , e se gli dettino sotto diuerlo tenore , che così dalla simiglianza dell' istesse intere dizioni tanto più ageuolmente si potrà poi da i periti fare il paragone della mano per la cognizione di essa . E tale farà la forma .

Die Mensis Annò

Edu&ius de carceribus, & personaliter constitutus &c.

N. de N. & ei delato iuramento &c. sicut per D.

Interrog. *An propria manu confecerit prefatas scripturas sibi iam exhibitas , & à se recognitas ; & liberè revertitatem faciasur . Resp. &c.*

Se egli negrà , s' interroghi in questa guisa .

Interrog. *An ipse Constitutus sciat scribere . Resp. &c.*

Se confessarà di sapere scriuere , si proseguisca così .

Tunc D. mandauit eidem Constituto , vt accepto calamo scribat verba per ipsum D. dictanda , prout idem Constitutus accepto calamo sibi per me Notarium tradito ad ipsius D. dictamen infrascripta verba scripsit , videlicet &c.

E se gli faranno scriuere quelle parole , che dal Giudice gli faranno dettate , come s' è detto di sopra

Ma

Ma se negherà di sapere scriuere , in tal caso procurera il Giudice di conuincerlo di bugia , con esaminare testimoni , che altre volte l'hanno visto scriuire , o in altro modo , come giudicarà il meglio per conuincerlo . Il che se gli verrà fatto , senza dubbio il Reo resterà molto maggiormente grauato . Ecosì dourà l' Inquisitore procedere in altri simiglianti casi ; e particolarmente se al Reo fossero state ritrovate lettere da lui medesimo scritte a che che sia , tocanti in qualsiuoglia modo il delitto d' heresia , del quale viene indicato : perche in tal maniera molto più ageuolmente s' apre la strada al Giudice di poter proceder contro i complici nella causa . E noi pur anco spiegheremo il modo di ciò conuenientemente fare , il quale è questo , che segue .

Interrog. *An si videret aliquam scripturam sua manu confessam , illam recognosceret .*

Resp. Mi si mostri la scrittura , che se farà di mia mano , io la riconoscerò .

Tunc D. mandauit , per me Notarium exhiberit ipsi Constituto litteras , de quibus supra in processu sol . &c. registratas , & in domo ipsius Constitutum repertas , & primò complicatas , ita ut inscriptio tantum , & sigillum videatur .

Quibus sic exhibitis , & per ipsum Constitutum bene visis , & inspectis tam à latere sigilli , quam à latere inscriptionis , ac etiam præ manus habitis , ad opportunitate D. interrogationem .

Resp. Io hò visto questo soprascritto di questa lettera , che dice &c. e questo sigillo , che ci sta impresso , dove ci è &c. e dico , che il soprascritto non è di mia mano , & il sigillo , ancorche tenga l'im-

F

pron-

pronto dell'arma mia , non sò più chi ve l'habbia posto ; e questa senz'alro farà vna malignità ordita contro di me .

Deinde D. mandarit , parum explicari letteras prædictas , ita ut sola subscriptio riperiposset , & eidem Constituto exhiberi .

Quibus sic parum explicatis eidem Constituto exhibitis , & per ipsum Constitutum in ea parte , in qua extat subscriptio , bene visis , & inspectis , ad opportunam D. interrogationem .

Resp. Io hò visto questa sottoscrizione di questa lettera , che dice &c. e dico , ch'è sottoscrizione falsa , & io non ne sò niente .

Succet tuè idem D. mandauit , eidem Constituto exhiberi rotas litteras omni ex parte explicatas .

Quibus sic exhibitis , & per ipsum Constitutum bene visis , inspectis , praे manibus habitis , & lectis opportuni per D. interrogo .

Resp. Io hò visto questa lettera , che comincia &c. e finisce &c. e vi dico , ch'è lettera falsa . Pittata da i maligni frà le mie scritture per rouinarmi , perché io non l'hò mai scritta , ne meno mi sono immaginato di scriuerla , e non ne sò niente .

E se alle obiezioni da farglisi , come di sopra , perseverara tuttaua nella negatiua , si procederà più auanti nel modo già spiegato .

Ma confessando il Reo , le già dette scritture , e lettere rispettivamente esser di sua mano , si seguirà in questa forma .

Interrog. A quo , vel à quibus habuerit dictos libros hereticales imprebos . Resp. &c.

Interrog. Per quantum temporis spatium dictum libros

bros penes se detinuerit . Resp. &c.

Interrog. An alijs communicauerit dictos libros , vel aliquem eorum , & quibus . Resp. &c.

Interrog. An cum illis , vel aliquo eorum , cum quibus dixit se conversatum fuisse , habuerit vñquam sermonem de rebus Fidei , vel illos , seu aliquem illorum de Religione loqui audierit , & quid dictum fuerit . Resp. &c.

Se negara , s'interrogherà nel modo che segue .

Interrog. A quot annis solitus sit confiteri peccata sua Sacerdoti , & sacram Eucharistiam sumere . Resp. &c.

Interrog. Vi exprimat nomina illorum Sacerdotium , quibus sacramentaliter peccata sive confessus est , & de quorum manibus sacram Eucharistiam sumpsit , vbi , & quibus presentibus Resp. &c.

Interrog. Cui Sacerdoti , in qua Ecclesia , & de quo tempore ultima rice confessus fuit peccata sacramentaliter . Resp. &c.

Et monitus ad dicendum veritatem , an de rebus ad Religionem pertinenibus cum aliquo , seu aliquo quibus sermonem habuerit , cuius in Sancto Officio deponitur , quod male locutus fuerit de dogmatibus Catholicae Religionis . Resp. &c.

E s'egli persevererà nel negare , e sarà indicato d'hauer , per esempio , parlato del Digiuno , s'interrogherà così .

Interrog. An de Ieiunio Ecclesia locutus fuerit , & qui dixerit . Resp. &c.

Interrog. An hereticaliter de sacro Ieiunio locutus fuerit . Resp. &c.

Interrog. An dixerit , Ieiunium de precepto Ecclesiae non esse obseruandum . Resp. &c.

Et sibi dicto , quod in Sancto Officio deponitur , ipsum Constitutum non modo sermonem habuisse de Ieiunio , ita

ut male de iuso sentire videyetur, sed etiam clarissimis verbis assertisse, Ieiunium ex iis praecepti Ecclesiastici non esse obseruandum; & ob id personam quandam, cum qua loqueratur, impulisse ad argumentandum in contrarium in dicta materia pro defensione Fidei Catholice. Ideo sincerè procedat, & veritatem liberè fateatur. Resp. &c.

E si proseguisca d'interrogarlo opportunamente, come sopra, per hauer da lui l'intera verità di tutti i particolari, de' quali è stato denunziato. E confessando al fine in conformità degl' indicj, che contra di lui si hanno, s'interroghi distintamente, se ha tenuto, e creduto ciascuno degli articoli da lui asserti, e difesi, e così anco, se bene non confessasse d' hauer parlato contra ai dogmi della Santa Fede Catolica, si haurà da interrogare, se ha creduto l' heresie contenute ne i libri, e scritti appresso di lui ritrovati, inaspramente essendo li scritti di sua propria mano, & auvertirà l'Inquisitore di fargli quelle obiezioni, & argomenti, che dalle risposte di lui, e dalla causa istessa potranno ageuolmente cauarsi, con rinfacciarli particolarmente, che i detti errori, & heresie si contengono ne i libri, e scritti lui ritrovati. E tale sarà la forma.

Interrog. *Quid senserit de Ieiunio in Ecclesia Dei insituto, & habetens à Christifidelibus obseruato, modis, regulis, ac temporibus à dicta Sancta, Catholica, & Apostolica Romana Ecclesia ex Apostolica tradizione ordinatis.* Resp. &c.

E perche a simili interrogatori generali per auentura il Reo risponderà negativamente, si verrà più al particolare non solo circa questo, ma anco circa tutti gli altri articoli, così.

In-

Interrog. *An credide it in Ecclesia Dei ieunandum libere, non ex imperio, & lege Ecclesiastici praecepti.* Resp. &c.

Interrog. *Quid tenuerit de Sancta Dei Ecclesia.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Ecclesiam Dei esse invisibilē & electorum tantum, ac praedestinatorum.* Resp. &c.

Interrog. *Quid tenuerit de Sancta Romana Ecclesia.* Resp. &c.

Interrog. *An tenuerit Ecclesiam Romanam non esse Catholicam, id est, universalem, sed esse Ecclesiam Satanæ, meretricem Babyloniam, matrem fornicationum, & abominationum, eamque posse errare, & de facto errasse, tūm moribus, tūm doctrina, & esse corruptam.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, reram Ecclesiam esse Sciam Calvinisticam, vel Lutheranam.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit blasphemiam esse, dicere, dominam scripturam à Romana Ecclesia approbari debere.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de Romano Pontifice.* Resp. &c.

Interrog. *An perperam, & hereticaliter senserit de Romani Pontificis auctoritate.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Romanum Pontificem non esse verum Christi Domini Vicarium, immo esse Antichristum, & solum Christum esse caput Ecclesie.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, in Romana Ecclesia non esse claves, at omnibus credentibus illas datas fuisse.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de Sacramentorum nouæ Legis natura, & efficacia.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Sacraenta Ecclesie non*

continere gratiam, quam significant, aut gratiam ipsam conferre ex opere operato, sed esse tantum signa externa accepta gratiæ, vel iustitiae. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit de numero Sacramentorum Ecclesie. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, Ecclesiæ Sacra menta esse pauciora, quam septem. Rcs. &c.

Interrog. An crediderit, Sacra menta Ecclesiæ esse duo tantum, vel tria, & quæ. Resp. &c.

Interrog. An crediderit Baptismum, Eucharistiam, & Matrimonium tantum esse Sacramenta. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit de Sanctissimo Eucharistie Sacramento. Resp. &c.

Interrog. An hereticaliter senserit de diuini ssimo Eucharistie Sacramento. Resp. &c.

Interrog. An crediderit in augustinisimo Eucharistie Sacramento non contineri verè, realiter, & substantialiter corpus, & sanguinem, vna cum anima, & diuinitate Domini Nostri Iesu Christi, ac proinde totum ipsum Corpus. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, Idolatriam esse, adorare Sanctissimum Eucharistie Sacramento, illudque professionaliter deferre. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, in Sacrosancto Eucharistie Sacramento, post consecrationem remanere substantiali panis, & vini, vna cum corpore, & sanguine Domini Nostri Iesu Christi. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit de continentia singularium Specierum Sacra menti Eucharistie. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, in venerabili Sacramento Eucharistie sub specie panis corpus tantum sine sanguine, & sub specie vini sanguinem tantum sine corpore, non vero

sub

sub unaquaque specie, & sibi singulis cuiusq[ue] speciei partibus, separatione facta, totum Christum contineri. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, peracta consecratione, in admirabili Eucharistia Sacramento non esse corpus, & sanguinem Domini Nostri Iesu Christi, sed tantum in usu dum sumuntur, non autem ante, vel post, & in Hostiis, seu particulis consecratis, quæ post communionem reseruantur, vel supersunt, non remanere verum corpus Domini. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit de communione sub una tantum, vel sub utraque specie. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, ex necessitate salutis, & nisi præcepi diuini debere omnes communicare sub utraque specie. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit de sacra Missa. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, in Missa non offerri verum, proprium, ac propriatorum sacrificium pro ratis, & defunctis, pro peccatis, pœnis, satisfactionibus, & alijs necessitatibus. Resp. &c.

Interrog. An renuerit, blasphemiam irrogari sanctissimo Christi sacrificio in cruce peracto per Missæ sacrificium, aut illi per hoc derogari. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit de celebratione Missarum priuatarum, in quibus audientes non communicant. Resp. &c.

Interrog. An credidit, Missas, in quibus solus Sacerdos sacramentaliter communicat, illicitas esse, ideoque abrogandas. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit de Canone sacrae Missæ. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, Canonem sacrae Missæ abrogandum, eo quod aliquos errores contineat, & dicat, quos

errores crediderit in eo contineri. Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de Missis, quæ in honorem Sanctorum celebrantur.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit impostram esse, Missas celebrare in honorem Sanctorum.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de ritu, quo ritus ur Ecclesia Romana in administrando Sacramento Baptismi.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, huiusmodi ritum esse malum ac reiciendum.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de Ministro Sacramentis Baptismi Infaniis conferendi.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Infantes à quolibet citra dolectum nulla necessitate flagitante tibi debere.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de invocatione Sanctorum cum Christo in celo regnantium.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Sanctos aeterna felicitate in Cælo sicutentes minimè pro nobis orare, & ob id nullo modo à nobis eis invocandos; & eorum, ut pro nobis etiam singulis orent, invocationem esse idolatriam, & pugnare cum verbo Dei, aduersarique honoris rnius mediatoris Dei, & hominum Iesu Christi; ac summoperè Deo desplicere.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderat de cultu sanctorum Imaginum, & de Purgatorio post hanc vitam.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, sacras Imagines nullib[us] omnino habendas, nec ullo modo esse colendas, immo carnum cultum eis heresim, & idolatriam, & Purgatorium post presentem vitam non extare.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de Confessione sacramentali.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, sacramentalem Confessionem peccata-*

peccatorum non esse necessariam. Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, Confessionem sacramentalem omnium, & suorum peccatorum mortaliū secretū apud Sacerdotem factam esse impossibilem, & carnificinim conscientie, Tyrannicū, & Deo iniuriosum.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de satisfactione pro peccatis.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, totam pœnam simul cum culpa remitti semper à Deo, & in contritis non requiri pœnae satisfactionem, & pro peccatis quoad pœnam temporalem minimè Deo per Christi merita satisfieri ab eo inflatis, & patienter toleratis, vel à Sacerdote iniunatis, sed neque sponte susceptis, ut ieiunis, orationibus, elemosynis, vel alijs etiam pietatis operibus.* Resp. &c.

Interrog. *An tenuerit, ex huiusmodi nostrâ satisfactionibus vim meriti, & satisfactionis Domini Nostri Iesu Christi, vel obscurari, vel imminui.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, satisfactionem pœnitentium non esse aliam, quam fidem, qua apprehendunt, Christum pro eis satisfecisse.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit, de solemnitatibus in celebratione matrimonij adhiberi solitus.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, solemnitatem, qua sponsus cù sponsa in Ecclesiis combinatur, otiosè adhiberi.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit in viuens de ceremoniis, ritibus, ac signis exterioris, quibus Santa Mater Ecclesia vivitur tam in Missarum celebratione, & Sacramentorum administratione, quam in alijs occurrentiis.* Resp. &c.

Interrog. *An crediderit, præmissa omnia esse damnata, eo, quod sint contra Christi Domini institutum.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit, de observantia diuinum fidelium à Romana Ecclesia ordinatorum.* Resp. &c.

Interrog. An crediderit, dies festos iuxta Romana Ecclesia prescripnum celebrari solitos non esse colendos, aut obseruandos. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit circa materiam votorum. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, vota Domino Deo, ac Sanctis eius ritè, & rectè nuncupata non esse obseruanda. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit, de peregrinationibus ad loca sancta ex voto, aut denotione, senectiam ob iniunctas paenitentias à fidelibus assumptis. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, antedictas peregrinationes esse inutiles, vanas, & malas. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit, de veneratione sacrarum Reliquiarum. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, Sanctorum Reliquijs veneracionem, atque honorem non deberi, veleas, aliaque sacra monumenta à fidelibus inutiliter honorari; atque eorum opis impetrando causa Sanctorum memorias frustra frequentari. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit, de Apostolicis traditionibus, Monachorum institutis, ac bonorum operum merito. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, Apostolicas traditiones non esse credendas, nec tenendas, statum Monachorum esse malum, & nullum esse meritum hominis Christiani ex opere bono, immò omnia opera nostra esse cum peccato, vel nullum opus bonum à nobis proficisci posse. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, nullum opus nostrum esse bonum, nisi ex amore dumtaxat erga Deum procedat, & proinde opera, quæ sunt salutis aeternæ consequenda gratia, es- se mala. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, hominem, postquam ad granum perfectionis peruenierit, ad nullum opus bonum tene- ri. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, nullum opus bonum ad vitam eternam consequendam necessarium esse. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit, de lectura sacrosancte, ac diuinæ Scripturæ, de cœlesti sacrarum Indulgentiarum thesauro in Ecclesia Dei, & cultu Altarium, ac Templorum sacrorum. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, sacram Scripturam ab omnibus passim lingua vernacula legendam esse, Indulgentias nullius esse valoris, ac proficuentes, vel eas concedendi in Ecclesia potestatem non esse, & cultum Altarium, ac Templorum abominandum esse. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit de consilis Evangelicis, de preceptis Sanctæ Matris Ecclesiæ, & de simplicibus Sacroreris in comparatione Episcoporum. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, in consilis Evangelicis nullam esse Christianam perfectionem, Ecclesiæ præcepta esse iniuria, immò nocua, & damna, & simplices Sacerdotes equalis esse Episcopis dignitate, & auctoritate. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit de sacrorum Conciliorum au- toritate. Resp. &c.

Interrog. An tenerit, sacra Concilia Romani Pontificis auctoritate coacta posse errare, & Papam cum Episcopis in Conciliis non representare Ecclesiam. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit de Sanctæ Romane Ecclesiæ Cardinalium dignitate, ac perpetuo celibatu Sacerdotium. Resp. &c.

Interrog. An perperam senserit de Cardinalitia di- gnitate, & crediderit, licere Sacerdotibus Romane Eccle- sie Vxores dicere. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit de auctoritate Sacerdotum in remittendis peccatis, & de ipsiusmet absolutione peccatorum. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, penes Sacerdotes non esse potestatem absolvendi à peccatis in Confessione sacramentali, & absolutionem peccatorum esse testimoniū invenire, ex gratuita Euangelij promissione desumptum. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit de Ecclesiasticis censuris. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, excommunicationes D. Papae, & Prelatorum Ecclesie non esse timendas. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit de libris Canonis Sacra, ac diuinæ Scripturae. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, aliquos libros in Canone ab Ecclesia Romana recensitos non esse Canonicos, seu apocryphos. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, librum Iudith, Thobiae, Hofbrae posteriores duos, Sapientiam Iesu filii Sarach, qui Ecclesiasticus dicitur, Baruch, Epistolam Hieremias, Danielis cap. 13. & 14. Canicum itc in trium Puerorum, quod est capituli tertio affixum, reliqui in Hester à versu 3. cap. 10 ac Machabeorum ambo esse apocryphos.

Interr. Quid crediderit de peccato originali. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, primum hominem Adam ob inobedientia peccatum statim sanctitatem, & iustitiam non amississe, & Deo iram, & indignationem, atque ad mortem, & cum morte captiuitatem sibi Demonis postulate habens incurrit, & totum ipsum Adam secundum corpus, & animam in deteriorius commutatum non suisse. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, Ad prævaricationem sibi soli, & non eius propagationi nocuisse, & istitiam quam perdidit, sibi soli, & non nobis etiam perdidisse, aut moriem, & penas

penas corporis tantum in omne genus humanum transfusisse, non autem, & peccatum. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, Ad peccatum in omnibus propagatione, non imitatione transsum per humane naturæ vires, vel per alium remedium tolli, quam per meritum Christi mediatoris nostri, aut in Iesu Christo Iesu mortuum per Baptismi sacramentum in forma Ecclesie ritè collatum adultis, quam parvulis non applicari. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, parvulos recentes ab uteris matrum, etiam si fuerint à baptizatis parentibus orti, non esse baptizandos, aut in remissionem quidem peccatorum eos baptizari, sed nabil ex Adam tribere originalis peccati, quod regenerationis lauacro necesse sit experiari ad ritam aeternam consequendam. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, per Iesu Christi Domini Nostri gratiam, quæ in Baptismate confertur, reatum originalis peccati non remitti, aut non tolli tamen id, modicam, & propitiam peccatationem habet, sed illud tantum radi, aut non imputaro. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit, de concupiscentia, vel sommitate in nobis manente post Baptismum. Resp. &c.

Interrog. An tenet, concupiscentiam, quam aliquando Apostolus peccatum appellat, verè, & propriètatem esse peccatum, & Deum verè, & pro, rite esse actionem mali culpa. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit, de libertate Ecclesiastica. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, nullam omnino esse libertatem Ecclesiasticam, nisi liberationem à peccato. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit, de ecclesiis, & praedilectionis, quoad eorum fides durationem, ac suæ salutis certitudinem, vel incertitudinem. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, electos, ac prædestinatos non posse r̄nquam à fide aberrare, ac de sua salute certos esse? Resp. &c.

Interrog. An crediderit, prædestinatos à Deo non posse mutare voluntatem, atque id īus neque nocere mala, neque professa bona. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, electis tantummodo fidem dāri non reprobis. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit, de perpetua Virginum Deo dicatarū pudicitia, & castitate. Resp. &c.

Interrog. Anteuenir, Virginibus, quæ se Deo dicauērunt, lícitè coniugium permitti. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit, de hominis arbitrio. Resp. &c.

Interrog. An perperam, & hæreticā iter senserit de hominis arbitrio. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, liberum hominis arbitriū post ad peccatum amissum, & extinctum, aut rem esse de solo titulo, immò i titulum sine re, figmentum denique à Satana inventum in Ecclesiam. Resp. &c.

Interrog. Anteuenir, pessato semel imputatis nullū restare deinceps liberum voluntatis arbitrium. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, hominis arbitriū minimè concurrens, aut cooperari ad gratiā percipiendam. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, hominem necessariū peccare. Resp. &c.

Interrogat. Quid crediderit, de iustificatione imp̄i. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, hominem iustificari si fide tantum, id est, remissione peccatorum, iustitiaque Christi imputatione per fidem apprehensa, exclusa gratia, & charitate. Resp. &c.

Interrog. An erediderit, fidem iustificantem nihil aliud esse, quam fiduciam divina misericordie peccata remittentis propter Christum, vel eam fiduciam solam esse, qua iustificamur. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit, de Regum, aliorumq; Principum auctoritate circa spiritualia. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, Reges, aliosq; Principes auctoritatem habere in spiritualibus administrādis. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit, de notitia possibili à nobis haberī circa nostram prædestinationem. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, hominem, quando in hac mortalitate viuitur, posse certò statuere, se omnino esse in numero prædestinorum, & gratiam Deic nesciutum suisse, ita ut amplius peccare non possit, & si peccauerit, certam sibi resipiscientiam promittere debeat. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit, de matrimonii clandestinis à Sacro Concilio Tridentino declaratis, de delectu ciborum, ac sepultura Ecclesiastica. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, matrimonia clandestina esse valida, licetum esse singulis dubiis indifferenter carnes comedere, & non esse in locis sacris sepelienda corpora defunctorum, aut nulli certo loco, aut sepulture post mortem esse credenda. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit, de libertate conscientiae in materia Religionis. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, cuiq; liberum esse, in rebus ad Religionem pertinentibus credere, prout vult. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, omni homini ad remissionem peccatorum consequendam necessarium esse, ut credat certid, & absqueulla hesitatione proprie infirmitatis indispositionis, peccata sibi esse remissa. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, peccata omnia, quæ post Ba-

Baptismum sunt soli recordatione, & fide suscepit Bapti. sibi dimitti, & ipsum Baptismum Penitentiae sacramen- tum esse. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit, de Episcoporum dignitate, & auctoritate in Ecclesia Dei, & de statu coniugali respe- cto aliorum statuum, nempe virginitatis, & celibatus. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, Episcopos, qui auctoritate Romani Pontificis assumuntur, non esse veros, ac legiti- mos Episcopos, sed similem humanum, & meliorem esse statum coniugalem virginitate, & celibatu. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit, de munere, ac dono per- severantiae usque in finem. Resp. &c.

Interrog. An crediderit, hominem posse certò sciare, se habitum peseverantia donorum usque in finem absolu- ta, & infallibiliter certitudine, nisi hoc speciali revelatione dicitur. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit, de praecēptis Evangelicis, de miraculis à viris sanctis in Ecclesia Catholica, & Apo- stolica Romana factis, & pro tempore patratis. Resp. &c

Interrog. An crediderit, nihil praecēptum esse in Evan- gelio, præter fidem, & cetera esse indifferenti, neque praecēpta, neque prohibita, sed libera, & miracula à Sanctis patrata esse falsi, & commentitia, ac demum figura, & præstigia Catholicorum. Resp. &c.

Interrog. Quid crediderit, de sacra Theologia scholasti- ca, & ipsiusmet scholasticis Doctores, de Cantu sacro, Campanarum usu, Officio parvo Beatisima Virginis, alijs- que Orationibus, quæ latino idiomate passim a fidelibus re- citantur. Resp. &c

Interrog. An crediderit, sacram Theologiam scholasti- cam esse reliquendam, Doctores ipsos scholasticos esse falsos

Do-

Doctores, & potius Romani Pontificis adulatores, Cantum sacrum, & Campanarum usum abolendum, & insitile esse non intelligentibus longam latinam recitare Officium Beatæ Mariae Virginis, & alias Orationes non nisi lingua vernacula. Resp. &c.

Se il Reo haura confessato d'hauer tenuto, e cre- duto le sudette heresie, o le più di esse, dovrà appre- so interrogarsi così.

Interrog. An in prædictis erroribus, & heresibus ha- buerit aliquos complices, magistros, vel discipulos. Resp. &c

Interrog. Quid modo credit de prænarratis articulis. Resp. &c.

Più cose assai dourebbono di vero sopra tal ma- teria addursi, ma da questa ancorche pouera dispen- sa potranno secondo il bisogno delle cause pigliarsi interrogatori opportuni, o fornirsiene altri simili- ganti secondo le varie sette degli Heretici, per compiutamente esaminare così fatti Rei. Dagli al- tri incidenti poidi esse cause, per quello, che insino a qui è stato detto, & appresso andrà dicendosi, e mol- to più per la loro gran prudenza, potranno simili- mente gl'Inquisitori con ogni picciola loro fatica, svolupparsi, e quelle al douuto termine dirittamente incaminare.

*Modo di riceuere la depositio d'un Here-
tico spontaneo comparente.*

E ssendo la salute dell'Anime, oltre alla conser- uazione della Fede, nobilissimo fine, e scopo molto principale del sacrosanto Tribunale dell'In-

G

qui-

quisizione , per certo chiunque , spontaneamente comparendo dauanti all'Inquisitore , confessarà liberamente gli errori , & heresie , nelle quali specialmente da i propri parenti sara stato alleuato , & instrutto , non dourà esser dal Giudice furoche benignamente riceuuto , piaceuormente trattato , e paternamente spedito , senza alcun rigore di carceri , e senza spese , tormenti , o pene di qualsiuoglia sorte . E spontaneo comparente s'intende esser solamente quello , che non preuenuto d'indicij , ne citato , o ammonito in particolare , viene ad accusare se stesso . E primieramente a questo tale si darà il giuramento di dire la verità , presente il Notaro , a cui si aspettarà il ridurre in scritto la di lui spontanea comparizione ; e poi esso Comparente dirà il suo nome , e cognome , e così anco il nome del padre , e della patria , la setta , o Religione de' parenti , cioè , se siano stati , o al presente siano Heretici , o Cattolici , la sua educazione , & instruzione nell'heteresie , quali dourà in specie dispiagare , almeno le più principali , di cui si ricorda , e la causa , ouero occasione della sua conuerstione alla sua Santa Fede Cattolica , nel modo , che legue , cangiandosi però quelle cose , che douranno cangiarsi secondo la varietà de i casi , e la qualità delle persone .

Dic *Mensis* *Anni*

Comparuit personaliter sponte in Aula Sancti Officii N. coram Eccl. in meique Eccl.

A. filius B. de C. civitate C. ouero , de loco D. Diaœsis E. etatis s'æ annorum Eccl. cui de leto iuramento de veritate dicenda , prout iuravit , tactis Eccl. e se vi sara bisogno d' Interpretate , mediante R. P. N. pro Interpretate ad hunc actum

actum assumpto , quæ similiter iuravit , tactis Eccl. de fideliter interpretando , exposuit , ut infra , videlicet .

Io son nato di Padre , e Madre heretici Luterani , ouero Caluinisti , e da essi alleuato , & instrutto negli errori , & heresie della setta di Lutero , o di Caluino , le hò tenute , e credute insino all'anno prossimo passato , che essendo nella Città di N. e vedendo in diverse Chiese le ceremonie , che usano i Cattolici intorno al culto della Religione , ascoltando le loro prediche , e considerando l'unione , e concordia di essi circa i dogmi della suddetta Religione , rimasi molto inclinato alla Santa Fede Cattolica , e parve in cattivo stato , doue io pur fossi per durare nella già detta setta di Lutero , o di Caluino ; e venuto ultimamente in questa Città di N. hò risoluto per l'esortazioni , e buoni documenti de' Padri N. de N. di lasciare affatto la detta empia , e sacrilega setta , e di cuore abbracciare la detta Santa Fede Cattolica ; e perciò mi sono presentato dauanti V. P. M. R. e chiedo humilmente , d'esser riconciliato alla Santa Madre Chiesa .

Interrog. *Ut exprimas in specie errores , & hereses , quos , & quas tenuit , & credidit in setta Lutheri , vel Caluinii .*

Resp. Io hò tenuto , e creduto , se farà stato Luterano .

Che trè solamente siano i Sacramenti della Chiesa , cioè , il Battesimo , l'Eucaristia , & il Matrimonio .

E se farà stato Caluinista .

Che due solamente siano i Sacramenti della Chiesa , cioè , il Battesimo , e la Cena .

Che le sacre Imagini non si debbano venerare.

Che i Santi in Cielo non preghino per noi, e perciò non debbano da noi inuocarsi.

Che nel Sacramento dell'Eucaristia, se Luterano, doppo le parole della consecrazione vi sia solamente in uso il corpo, & il sangue di Nostro Signore Giesù Christo, e col corpo resti il pane, e col sangue il vino, & in oltre col pane vi sia solamente il corpo, e col vino solamente il sangue : e perciò sia necessario di precetto Diuino, che i laici si comunichino sotto l'una, e l'altra specie.

E se Calunita.

Che nel Sacramento della Cena non vi sia realmente il vero corpo, & il vero sangue del Signore, ma solamente come in segno, & in figura.

Che il Papa non sia vero Vicario di Christo, ne Capo di tutta la Chiesa di Dio, anzi più tosto Antichristo.

Che doppo la presente vita non vi sia Purgatorio.

E in questa forma gli si faranno spiegare tutte l'altre heresie da lui tenute.

E se per auuentura il Comparente, come rozzo, & idiota, non saprà esprimere gli errori suoi, si potrà interrogare come segue.

Interrog. *Quid tenuerit de delectu ciborum.* Resp. &c.

Interrog. *Quid crediderit de confessione sacramentali.* Resp. &c.

Interrog. *Quid senserit de sacra Missa.* Resp. &c.

E così dell' altre heresie, quali parerà all'Inquisitore, che esso comparente, secondo la qualità della persona, possa hauer tenuto, & appresso dourà distintamente interrogarsi, che cosa al presente ei cre-

da

da sopra ciascuno de' già narrati articoli, così.

Interrog. *Quid modo credit de supra narratis articulis;* & fidem suam explicit circa unumquemque illum.

Resp. Io credo hora generalmente tutto quello, che crede la Santa Madre Chiesa Cattolica, Apostolica Romana; e particolarmente tengo, e credo,

Che sette siano, e non più, nè meno i Sacramenti della Chiesa, cioè il Battesimo, la Confermazione, &c.

Che le sacre Imagini si debbano honorare, è riuerire.

Che nel Santissimo Sacramento dell' Altare vi sia realmente il corpo, & il sangue di N.S. Giesù Christo &c.

E nel medesimo modo risponderà sopra ciascuno degli altri articoli, & il Notaro scriuerà il tutto diligenter.

Ma se il Comparente non saprà rispondere, e dirà, che solamente crede i detti articoli esser falsi, e che desidera esser istruito, procurerà l'Inquisitore doppo l'esamina di farlo ammaestrare prima che lo riconcili &c.

S' haurà poscia ad interrogare dell' infrascrritte cose, cioè.

Interrog. *An paratus sis, omnes hereses, & errores prædictos, ac alios quoscumque abiurare, maledicere, ac detestari;* & ex corde amplecti Sanctam Fidem Catholicam, quam tenet, credit, prædicat, profitetur, ac docet Sancta Mater Ecclesia Catholica, & Apostolica Romana, cuius Caput ad præfens est Santiss. D. N. Papa N. & in eius vivere, & mori.

Resp. Io sono pronto a fare quanto da V.P.M.R.
mi farà imposto.

Interrog. An de prædictis hæresibus & erroribus fuerit unquam in iudicio præuentus indicatus, vel denunciatus, aut alias fuerit in foro exteriori propter prædicta reconciliatus. Resp. &c.

Se dirà di sì, con riferire il tempo, il luogo, e la persona, dinanzi a cui sarà stato indicato, o riconciliato, non doura l'Inquisitore assoluerlo, ma darne parte al sacro, e supremo Tribunale della Santa, & Vniuersale Inquisizione Romana, e di là attender l'ordine di quello hauerà a fare.

Se risponerà di nò, s'interroghi appresso.

Interrog. An in rebus Fidei Catholica sit sufficienter instructus.

Resp. Io sono assai bene instrutto nelle cose della Fede &c.

E se rispondesse di nò, si faceia instruire, come si è detto di sopra.

Interrog. An sciat, in partibus Catholicorum reperi aliquem hæreticum, vel ipse Comparens habeat aliquos complices; & quatenus &c. nominet illos. Resp. &c.

Et ha uata la sua risposta, s'egli saprà scriuere, e vi farà l'Interprete, si finirà l'esamina così.

Quibus habitis fuit dimissus in iuncto eidem, & D. Interpreti, ut ambo se subscriptant.

Io A. ho deposito come di sopra.

Io N. ho interpretato fedelmente.

E se non saprà scriuere, e similmente visard l'Interprete, si dirà così.

Quibus habitis, fuit dimissus, & cum nesciret scribere iussus fecit signum Crucis D. verò Interpres se subscriptus

E li

E si sottoscriuerà parimente il Notaro secondo il solito.

E perche non hanno alle volte nè il Reo, nè l'Interprete cognizione alcuna della lingua Italiana, e conuen perciò in simil caso riceuere la spontanea comparizione del Reo in lingua Latina, si è giudicato bene il porne qui la forma, ch'è la seguente.

Die Mensis Anni

Comparuit personaliter sponste &c. coram &c.

N. de N. &c. quis delato sibi iuramento &c. mediante R. D. N. pro interprete &c. expositi, vt infra, videlicet.

Ego ex parentibus hæreticis Lutheranis, vel Calvinistis natus sum, & ab illis, prout etiam à Ministris, seu Prædicantibus instritus, & educatus in erroribus, & hæresibus Lutherana, vel Calvinistica sedet testi, & eredita quidquid tenent, & credunt hæretici Lutherani, vel Calvinistæ in patria mea ferè usque ad presentem diem. Sed modo ad Fidem Catholicam tūm piorum levissimum admonitionibus, tūm Catholicorum librorum lectura consufus, cupio in Catholicorum numerum adscribi, & hinc rei causa à R. D. N. hic presente directus sum ad hoc Sacrum Officium.

Interrog. Ut exprimat in specie errores, & hæreses, quos, & quas tenuit, & credidit in secula Lutherana, vel Calvinistica.

Resp. Ego tenui, & credidi.

Duo tantum esse Sacra menta Ecclesie, scilicet, Baptismum, & Eucharistiam, vel sanctam Cenam.

Non esse peccatum resti carnibus diebus ab Ecclesia Romana prohibitis.

In Sacramento Eucharistiae, s'egli sarà stato Luterano, sub specie panis continet corpus tanum sine sanguine,

& sub specie vini sanguinem tantum sine corpore Christi, idcirco necessarium esse ex precepto divino, & ad salutem eternam consequendam, omnes communicare sub veraque specie: & in eodem Sacramento non contineri corpus, & sanguinem Christi nisi dum actu percipitur, & similiter post consecrationem cum substantia corporis remanere substantiam panis, & cum substantia sanguinis substantiam vini. E te Caluinista.

In Sacramento Cenae non contineri verem, & reaister corpus, N. sanguinem Christi, sed tamquam insignio.

Romanum Pontificem non esse Christi Domini Vicarium in terris, neque Caput Universalis Ecclesiae, immo Antichristum.

Post hanc vitam non esse Purgatorium.

Sanctos in Celo non intercedere pro nobis, & ideo non esse a nobis invocandos.

Prater diem Dominicum, ac festa Nativitatis, & Ascensionis Christi, & Sanctorum Apostolorum, nullum aliud festum esse celebrandum.

Sacras imagines non esse habendas, neque colendas.

Ieiunia ab Ecclesia Romana ordinata non esse seruanda.

Confessionem sacramentalem omnium peccatorum mortaliuum in specie ceram Sacerdotie non esse necessariam.

Non esse opus, ut Sacerdotes, ac Religiosi cælibem ratione ducant &c.

Interrog. Quid modo credit de prænarratis articulis.

Resp. &c. Modo ego teneo, & credo quidquia tenet, & credit Sancta Catholica, & Apostolica Romana Ecclesia, & in particulari.

Se tem esse Sacraenta Ecclesia, qua ius us benè recipiuit, vel ne ciuit re uitare.

Licitum non esse comedere carnes diebus à S. R. E. prohibitis,

In

In Sacramento Eucharistie post consecrationem sub una & quæ, ac sub alijs specie contineri verem, realiter, ac substantialiter totum & integrum Christum, ei iam extra usum, & sufficere ad salutem communicare sub altera tantum specie, neque iti amplius referiri substantiam panis, & vini.

Romanum Pontificem esse Caput Ecclesie, & Christi Domini Vicarium in terris.

Purgatorium existere post hanc ritam.

Sanctos in Celo intercedere pro nobis, & idcirco a nobis esse innucandos.

Dies festos omnes ab Ecclesia Romana ordinatos esse celebrandos.

Ieiunia item a prefata Romana Ecclesia instituta esse obseruanda.

Peccata mortalia omnia in specie Sacerdotibus esse confitenda.

Non posse licere Sacerdotes, ac Religiosos matrimonium contrahere &c.

Interrog. An sit paratus abiurare &c. Resp. &c.

E si legua a farle gli altri interrogatori, come d'è sopra.

Quello si è detto di un Heretico sponte comparente, dourarsi osteruare ancora verso tutti quelli, i quali, essendo, o per suggestione del Demonio, o per altrui maligne persuasione, o pur anche per loro propria malitia, caduti in qualche errore spettante alla Santa Inquisizione, spontaneamente compariranno auanti l'Inquisitore, o suoi Vicari, e senza aspettare d'esser nel S. Officio denunciati, o in qualsiuoglia altro modo indiciati, sodisfaranno nel modo sopradetto interamente. Come pofta debbano spedirsi, ne tratteremo nell'Ottava Parte.

QVAR.